

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

C 211

Edizione  
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

50° anno


8 settembre 2007

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	IV <i>Informazioni</i>	
	INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA	
	<b>Corte di giustizia</b>	
2007/C 211/01	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> GU C 199 del 25.8.2007 .....	1
	V <i>Pareri</i>	
	PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI	
	<b>Corte di giustizia</b>	
2007/C 211/02	Causa C-503/04: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Sentenza della Corte che accerta l'inadempimento — Mancata esecuzione — Art. 228 CE — Provvedimenti necessari per l'esecuzione della sentenza della Corte — Risoluzione di un contratto) .....	2
2007/C 211/03	Causa C-507/04: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Conservazione degli uccelli selvatici — Direttiva 79/409/CEE — Misure di trasposizione) .....	2
2007/C 211/04	Causa C-119/05: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 18 luglio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato) — Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato/Lucchini Siderurgica SpA (Aiuti di Stato — CECA — Industria siderurgica — Aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune — Recupero — Autorità di cosa giudicata della sentenza di un organo giurisdizionale nazionale) .....	3


IT

2007/C 211/05	Causa C-212/05: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 luglio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht — Germania) — Gertraud Hartmann/Freistaat Bayern (Lavoratore frontaliero — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Trasferimento della residenza in un altro Stato membro — Coniuge disoccupato — Assegno per l'educazione — Diniego di concessione al coniuge — Vantaggio sociale — Presupposto della residenza) .....	4
2007/C 211/06	Causa C-213/05: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 luglio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht — Germania) — Wendy Geven/Land Nordrhein-Westfalen (Lavoratore frontaliero — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Assegno per l'educazione — Diniego di concessione — Vantaggio sociale — Presupposto della residenza) .....	4
2007/C 211/07	Causa C-277/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 luglio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat — Francia) — Société thermale d'Eugénie-Les-Bains/Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (IVA — Sfera di applicazione — Caparre versate nell'ambito di contratti di prestazioni di servizi soggette ad IVA e trattenute dal prestatore in caso di disdetta — Qualificazione) .....	5
2007/C 211/08	Causa C-399/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/38/CEE — Appalti nei settori dell'acqua, dell'energia, del trasporto e delle telecomunicazioni — Costruzione e messa in esercizio di una centrale termoelettrica — Requisiti di ammissione alla gara) .....	5
2007/C 211/09	Causa C-460/05: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 luglio 2007 — Repubblica di Polonia/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (Direttiva 2005/36/CE — Riconoscimento delle qualifiche professionali — Infermieri responsabili dell'assistenza generale — Ostetriche — Disposizioni specifiche applicabili ai titoli di formazione polacchi — Validità — Obbligo di motivazione — Introduzione grazie all'alto di adesione) .....	6
2007/C 211/10	Causa C-142/06: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 luglio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret — Danimarca) — Olicom A/S/Skatteministeriet (Tariffa doganale comune — Voci doganali — Classificazione nella nomenclatura combinata — Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione — Schede per rete munite di funzione «modem» — Nozione di «specifica funzione») .....	6
2007/C 211/11	Causa C-155/06: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 18 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 96/29/Euratom — Protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti — Trasposizione incompleta entro il termine impartito) .....	7
2007/C 211/12	Causa C-182/06: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 luglio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative — Lussemburgo) — Stato del Granducato di Lussemburgo/Hans Ulrich Lakebrink, Katrin Peters-Lakebrink (Art. 39 CE — Imposta sul reddito dei non residenti — Calcolo dell'aliquota d'imposta — Beni immobili situati nel territorio di un altro Stato membro — Redditi da locazione negativi non presi in considerazione) .....	7
2007/C 211/13	Causa C-213/06 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 luglio 2007 — Agenzia europea per la ricostruzione (AER)/Georgios Karatzoglou (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Agente temporaneo — Risoluzione del contratto) .....	8
2007/C 211/14	Causa C-310/06: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 luglio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam — Paesi Bassi) — F.T.S. International BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West (Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione — Pezzi di pollo disossati, congelati e impregnati di sale — Validità del regolamento (CE) n. 1223/2002) .....	8


2007/C 211/15	Causa C-402/06: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 18 luglio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Op- en Overslagbedrijf Van der Vaart B.V./Staatssecretaris van Financiën (Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Prodotto ottenuto con la coagulazione del latte e l'eliminazione di una gran parte del siero) .....	9
2007/C 211/16	Causa C-517/06: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 18 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/98/CE — Riutilizzo dell'informazione del settore pubblico — Mancata trasposizione entro il termine impartito) .....	9
2007/C 211/17	Causa C-26/07: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 18 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/80/CE — Indennizzo delle vittime di reato — Omessa trasposizione entro il termine impartito) .....	10
2007/C 211/18	Causa C-50/07: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 18 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/24/CE — Specialità farmaceutiche — Medicinali vegetali tradizionali — Codice comunitario — Medicinali per uso umano — Omessa trasposizione entro il termine impartito) .....	10
2007/C 211/19	Causa C-61/07: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 18 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra — Attuazione del protocollo di Kyoto) .....	11
2007/C 211/20	Causa C-90/07: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 12 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/12/CE — Imballaggi e rifiuti di imballaggi — Mancata trasposizione entro il termine prescritto) .....	11
2007/C 211/21	Causa C-220/07: Ricorso proposto il 27 aprile 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese .....	11
2007/C 211/22	Causa C-263/07: Ricorso proposto il 1° giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo .....	12
2007/C 211/23	Causa C-268/07: Ricorso proposto il 16 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo .....	13
2007/C 211/24	Causa C-271/07: Ricorso proposto il 7 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio .....	13
2007/C 211/25	Causa C-272/07: Ricorso proposto il 7 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo .....	14
2007/C 211/26	Causa C-273/07: Ricorso proposto il 7 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo .....	14
2007/C 211/27	Causa C-276/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Firenze (Italia) l'11 giugno 2007 — Nancy Delay/Università degli studi di Firenze, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Repubblica italiana .....	15
2007/C 211/28	Causa C-278/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhofs (Germania) il 13 giugno 2007 — Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co./Hauptzollamt Hamburg-Jonas .....	15



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	<i>Pagina</i>
2007/C 211/29	Causa C-279/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 13 giugno 2007 — Vion Trading GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas .....	15
2007/C 211/30	Causa C-280/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 13 giugno 2007 — Ze Fu Fleischhandel GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas .....	16
2007/C 211/31	Causa C-281/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 13 giugno 2007 — Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank AG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas .....	16
2007/C 211/32	Causa C-286/07: Ricorso proposto il 13 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo .....	17
2007/C 211/33	Causa C-287/07: Ricorso proposto il 14 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio .....	17
2007/C 211/34	Causa C-292/07: Ricorso proposto il 15 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio .....	18
2007/C 211/35	Causa C-294/07: Ricorso proposto il 19 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo .....	18
2007/C 211/36	Causa C-295/07 P: Ricorso proposto il 20 giugno 2007 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 29 marzo 2007, causa T-369/00, Département du Loiret (Francia), sostenuto da Scott SA/Commissione delle Comunità europee .....	19
2007/C 211/37	Causa C-297/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgerichts Regensburg (Germania) il 21 giugno 2007 — Staatsanwaltschaft Regensburg/Klaus Bourquain .....	20
2007/C 211/38	Causa C-302/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, London (Regno Unito) il 29 giugno 2007 — J.D. Wetherspoon PLC/The Commissioners of Her Majesty's Revenue and Customs .....	20
2007/C 211/39	Causa C-303/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 29 giugno 2007 — Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy .....	21
2007/C 211/40	Causa C-304/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 2 luglio 2007 — Directmedia Publishing GmbH/Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Prof. Dr. Ulrich Knoop .....	21
2007/C 211/41	Causa C-305/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Genova (Italia) il 2 luglio 2007 — Radiotelevisione italiana SpA (RAI)/PTV Programmazioni Televisive SpA .....	22
2007/C 211/42	Causa C-306/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret (Danimarca) il 3 luglio 2007 — Ruben Andersen/Kommunernes Landsforening, in qualità di rappresentante del Comune di Slagesle (ex Comune di Skælkør) .....	22
2007/C 211/43	Causa C-308/07 P: Ricorso proposto il 5 luglio 2007 da Koldo Gorostiaga Atxalandabaso avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 24 aprile 2007, causa T-132/06, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlamento europeo .....	23
2007/C 211/44	Causa C-310/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lunds tingsrätt (Svezia) il 5 luglio 2007 — Regno di Svezia rappresentato dalla Tillsynsmyndighet i konkurser/Anders Holmqvist .....	23




<u>Numero d'informazione</u>	Sommar <span>io</span> ( <i>segue</i> )	<i>Pagina</i>
2007/C 211/45	Causa C-311/07: Ricorso proposto il 5 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria .....	24
2007/C 211/46	Causa C-312/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance de Paris (Francia) il 6 luglio 2007 — JVC France SAS/Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières) .....	25
2007/C 211/47	Causa C-313/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Barcelona (Spagna) il 5 luglio 2007 — Kirtruna S.L., Elisa V <span>igano</span> /Red Elite de Electrodomesticos SA, i curatori fallimentari di tale società (Cristina Delgado Fernández de Heredia, Sergio Sabini Celio, Miguel Oliván Bascones), Electro Calbet SA .....	25
2007/C 211/48	Causa C-317/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto oikeus (Finlandia) il 10 luglio 2007 — Lahti Energia Oy .....	26
2007/C 211/49	Causa C-319/07 P: Ricorso proposto l'11 luglio 2007 dalla 3 F, già Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione Ampliata) 23 aprile 2007, causa T-30/03: Specialarbejderforbundet i Danmark (SID)/Commissione delle Comunità europee .....	27
2007/C 211/50	Causa C-320/07 P: Ricorso proposto l'11 luglio 2007 dalla Antartica Srl avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 10 maggio 2007, causa T-47/06, Antartica Srl/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) .....	27
2007/C 211/51	Causa C-324/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat (Belgio) il 12 luglio 2007 — Coditel Brabant SA/1. Commune d'Uccle, 2. Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutélé), 3. Région de Bruxelles-Capitale .....	27
2007/C 211/52	Causa C-325/07: Ricorso proposto l'11 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo .....	28
2007/C 211/53	Causa C-328/07: Ricorso proposto il 13 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo .....	28
2007/C 211/54	Causa C-329/07: Ricorso proposto il 13 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese .....	29
2007/C 211/55	Causa C-333/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d'appel de Lyon (Francia) il 17 luglio 2007 — Regie Networks/Ministro per l'economia, le finanze e l'industria .....	29
2007/C 211/56	Causa C-340/07: Ricorso proposto il 19 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo .....	29
2007/C 211/57	Causa C-341/07: Ricorso proposto il 20 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia .....	30
2007/C 211/58	Causa C-342/07: Ricorso proposto il 24 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica .....	30
2007/C 211/59	Causa C-345/07: Ricorso proposto il 25 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica .....	30
2007/C 211/60	Causa C-346/07: Ricorso proposto il 25 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica .....	31




**Tribunale di primo grado**

2007/C 211/61	Causa T-189/02: Sentenza del Tribunale di primo grado del 18 luglio 2007 — Ente per le Ville vesuviane/Commissione («Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Chiusura di un contributo finanziario comunitario — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Legittimazione ad agire del beneficiario finale del contributo — Nesso diretto — Diritti della difesa — Violazione dell'art. 12 del regolamento (CEE) n. 4254/88 modificato — Difetto di istruttoria») ..... 32	32
2007/C 211/62	Causa T-344/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 19 luglio 2007 — Bouychou/Commissione (Responsabilità extracontrattuale — Decisione di restituzione di aiuti di Stato concessi dalla Francia alla società Stardust Marine — Annullamento della decisione tramite sentenza della Corte) ..... 32	32
2007/C 211/63	Causa T-360/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 19 luglio 2007 — FG Marine/Commissione (Responsabilità extracontrattuale — Decisione di restituzione di aiuti concessi dalla Francia alla società Stardust Marine — Annullamento della decisione tramite sentenza della Corte) ..... 33	33
2007/C 211/64	causa T-345/05 R II: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 27 giugno 2007 — V/Parlamento (Procedimento sommario — Revoca dell'immunità di un membro del Parlamento europeo — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Urgenza) ..... 33	33
2007/C 211/65	Causa T-130/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 25 giugno 2007 — Drax Power e a./Commissione (Ricorso di annullamento — Ambiente — Direttiva 2003/87/CE — Sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra — Proposta di modifica del piano nazionale di assegnazione delle quote — Rifiuto della Commissione — Irricevibilità) ..... 33	33
2007/C 211/66	Causa T-190/07: Ricorso presentato il 31 maggio 2007 — KEK DIAGLOS/Commissione delle Comunità europee ..... 34	34
2007/C 211/67	Causa T-217/07: Ricorso presentato il 26 giugno 2007 — Las Palmeras/Consiglio e Commissione ..... 34	34
2007/C 211/68	Causa T-218/07: Ricorso presentato il 26 giugno 2007 — Agroquivir/Consiglio e Commissione ..... 35	35
2007/C 211/69	Causa T-219/07: Ricorso presentato il 25 giugno 2007 — DSV ROAD/Commissione ..... 36	36
2007/C 211/70	Causa T-225/07: Ricorso presentato il 29 giugno 2007 — Thomson Sales Europe/Commissione ..... 36	36
2007/C 211/71	Causa T-226/07: Ricorso presentato il 20 giugno 2007 — Prana Haus/UAMI (PRANAHAUS) ..... 37	37
2007/C 211/72	Causa T-227/07: Ricorso presentato il 28 giugno 2007 — Spagna/Commissione ..... 37	37
2007/C 211/73	Causa T-228/07: Ricorso presentato il 29 giugno 2007 — Malheiro/Commissione ..... 38	38
2007/C 211/74	Causa T-233/07 P: Ricorso proposto il 5 luglio 2007 da Maddalena Lebedef-Caponi avverso la sentenza 25 aprile 2007 del Tribunale della funzione pubblica, causa F-71/06, Lebedef-Caponi/Commissione ..... 39	39
2007/C 211/75	Causa T-234/07: Ricorso proposto il 3 luglio 2007 — Koninklijke Grolsch/Commissione delle Comunità europee ..... 39	39
2007/C 211/76	Causa T-235/07: Ricorso proposto il 4 luglio 2007 — Bavaria/Commissione ..... 40	40
2007/C 211/77	Causa T-236/07: Ricorso presentato il 4 luglio 2007 — Repubblica federale di Germania/Commissione ..... 41	41

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	<i>Pagina</i>
2007/C 211/78	Causa T-237/07: Ricorso presentato il 27 giugno 2007 — CityLine Hungary/Commissione delle Comunità europee .....	41
2007/C 211/79	Causa T-238/07: Ricorso proposto l'11 luglio 2007 — Ristic e a./Commissione .....	42
2007/C 211/80	Causa T-239/07: Ricorso presentato il 9 luglio 2007 — Pathé Distribution SAS/EACEA .....	42
2007/C 211/81	Causa T-240/07: Ricorso proposto il 4 luglio 2007 — Heineken Nederland e Heineken/Commissione .....	43
2007/C 211/82	Causa T-241/07: Ricorso presentato il 10 luglio 2007 — Buzzi Unicem/Commissione .....	44
2007/C 211/83	Causa T-242/07: Ricorso proposto il 6 luglio 2007 — Weiler/UAMI — CISQ (Q2WEB) .....	45
2007/C 211/84	Causa T-243/07: Ricorso proposto l'11 luglio 2007 — Repubblica di Polonia/Commissione delle Comunità europee .....	45
2007/C 211/85	Causa T-244/07: Ricorso presentato il 13 luglio 2007 — Campo de Cartagena/Consiglio e Commissione .....	46
2007/C 211/86	Causa T-245/07: Ricorso presentato il 13 luglio 2007 — Virsa/Consiglio e Commissione .....	46
2007/C 211/87	Causa T-246/07: Ricorso presentato il 13 luglio 2007 — Coesagro/Consiglio e Commissione .....	47
2007/C 211/88	Causa T-247/07: Ricorso presentato l'11 luglio 2007 — Repubblica slovacca/Commissione .....	47
2007/C 211/89	Causa T-248/07: Ricorso presentato il 12 luglio 2007 — Repubblica ceca/Commissione .....	48
2007/C 211/90	Causa T-252/07: Ricorso presentato il 17 luglio 2007 — Sungro/Consiglio e Commissione .....	49
2007/C 211/91	Causa T-253/07: Ricorso presentato il 17 luglio 2007 — Desarrollo y Aplicaciones Fitotécnicas/Consiglio e Commissione .....	49
2007/C 211/92	Causa T-254/07: Ricorso presentato il 17 luglio 2007 — Pinzón/Consiglio e Commissione .....	49
2007/C 211/93	Causa T-255/07: Ricorso presentato il 17 luglio 2007 — Algodonera de Palma/Consiglio e Commissione .....	49
2007/C 211/94	Causa T-256/07: Ricorso presentato il 16 luglio 2007 — People's Mojahedin Organisation of Iran/Consiglio .....	50
2007/C 211/95	Causa T-257/07: Ricorso proposto il 17 luglio 2007 — Francia/Commissione .....	50
2007/C 211/96	Causa T-258/07: Ricorso presentato il 17 luglio 2007 — Campo de Alcalá del Río/Consiglio e Commissione .....	51
2007/C 211/97	Causa T-259/07: Ricorso presentato il 17 luglio 2007 — Algusa Algodonera Utrerana/Consiglio e Commissione .....	51
2007/C 211/98	Causa T-260/07: Ricorso presentato il 17 luglio 2007 — Las Marismas de Lebrija/Consiglio e Commissione .....	52
2007/C 211/99	Causa T-261/07: Ricorso presentato il 13 luglio 2007 — Commissione/Banca di Roma .....	52



<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario ( <i>segue</i> )	<i>Pagina</i>
2007/C 211/100	Causa T-262/07: Ricorso proposto il 13 luglio 2007 — Lituania/Commissione .....	53
2007/C 211/101	Causa T-266/07: Ricorso presentato il 9 luglio 2007 — Air One/Commissione .....	54
2007/C 211/102	Causa T-276/07: Ricorso proposto il 23 luglio 2007 — Martin/Parlamento .....	55
2007/C 211/103	Causa T-278/07 P: Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 18 luglio 2007 avverso l'ordinanza dell'11 maggio 2007 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-2/06, Luigi Marcuccio/Commissione .....	55
2007/C 211/104	Causa T-279/07: Ricorso proposto il 23 luglio 2007 — Francia/Commissione .....	56
2007/C 211/105	Causa T-284/07 P: Ricorso proposto il 24 luglio 2007 dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 22 maggio 2007, causa F-97/06, López Teruel/UAMI .....	57
2007/C 211/106	Causa T-326/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2007 — Total/OHMI — Peterson (Beverly Hills Formula TOTAL PROTECTION) .....	57
<b>Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea</b>		
2007/C 211/107	Causa F-7/06: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 11 luglio 2007 — B/Commissione (Pubblico impiego — Dipendenti — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Condizioni previste all'art. 4, n. 1, dell'allegato VII dello Statuto) .....	58
2007/C 211/108	Causa F-143/06: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 12 luglio 2007 — Continolo/Commissione (Pubblico impiego — Dipendenti — Pensioni — Trasferimento dei diritti pensionistici — Irricevibilità manifesta) .....	58



## IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E  
DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

## CORTE DI GIUSTIZIA

*(2007/C 211/01)***Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***

GU C 199 del 25.8.2007

**Cronistoria delle pubblicazioni precedenti**

GU C 183 del 4.8.2007

GU C 170 del 21.7.2007

GU C 155 del 7.7.2007

GU C 140 del 23.6.2007

GU C 129 del 9.6.2007

GU C 117 del 26.5.2007

Questi testi sono disponibili su:  
EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

---

## V

(Pareri)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania**(Causa C-503/04) <sup>(1)</sup>**(Inadempimento di uno Stato — Sentenza della Corte che accerta l'inadempimento — Mancata esecuzione — Art. 228 CE — Provvedimenti necessari per l'esecuzione della sentenza della Corte — Risoluzione di un contratto)**

(2007/C 211/02)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti***Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentante: B. Schima, agente)*Convenuta:* Repubblica federale di Germania (rappresentanti: W.-D. Plessing e C. Schulze-Bahr, agenti, H.-J. Prieß, avvocato.)*Intervenienti:* Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J.-C. Gracia, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: H.G. Sevenster e D.J.M. de Grave, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: T. Pynnä, agente)**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Art. 228 CE — Mancata esecuzione della sentenza della Corte 10 aprile 2003, cause riunite C-20/01 e C-28/01, Commissione/Germania — Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1) — Aggiudicazione di appalti pubblici da parte della città di Braunschweig e del comune di Bockhorn senza bando di gara — Domanda di applicazione di un'ammenda

**Dispositivo**1) *Non avendo adottato, alla data di espirazione del termine fissato nel parere motivato emesso dalla Commissione delle Comunità**europee ai sensi dell'art. 228 CE, i provvedimenti necessari per l'esecuzione della sentenza 10 aprile 2003, cause riunite C-20/01 e C-28/01, Commissione/Germania, concernente la conclusione di un appalto relativo allo smaltimento dei rifiuti della città di Brunswick (Germania), la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di detto articolo.*2) *La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.*3) *La Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.*<sup>(1)</sup> GU C 45 del 19.2.2005.**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria**(Causa C-507/04) <sup>(1)</sup>**(Inadempimento di uno Stato — Conservazione degli uccelli selvatici — Direttiva 79/409/CEE — Misure di trasposizione)**

(2007/C 211/03)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti***Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. van Beek, B. Schima e M. Lang, agenti)*Convenuta:* Repubblica d'Austria (rappresentanti: H. Dossi, agente)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Incompleta ed inesatta trasposizione della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1)

**Dispositivo**

1) Non avendo provveduto alla corretta trasposizione delle disposizioni seguenti:

- l'art. 1, nn. 1 e 2 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici nel Burgenland, in Carinzia, in Bassa Austria, in Alta Austria e in Stiria;
  - l'art. 5 della direttiva 79/409 nel Burgenland, in Carinzia, in Bassa Austria, in Alta Austria e in Stiria;
  - l'art. 6, n. 1 della direttiva 79/409 in Alta Austria;
  - l'art. 7, n. 1 della direttiva 79/409 in Carinzia, in Bassa Austria ed in Alta Austria;
  - l'art. 7, n. 4 della direttiva 79/409 nei Länder seguenti e con riguardo alle seguenti specie:
    - in Carinzia per quanto attiene al tetraone, al fagiano di monte, alla folaga, alla beccaccia, al colombaccio e alla tortora dal collare orientale,
    - in Bassa Austria per quanto attiene al colombaccio, al tetraone, al fagiano di monte ed alla beccaccia,
    - in Alta Austria per quanto attiene al tetraone, al fagiano di monte ed alla beccaccia,
    - nel Land di Salisburgo per quanto attiene al tetraone, al fagiano di monte ed alla beccaccia,
    - in Stiria per quanto attiene al tetraone, al fagiano di monte ed alla beccaccia,
    - in Tirolo per quanto attiene al tetraone ed al fagiano di monte,
    - nel Vorarlberg per quanto attiene al fagiano di monte, e
    - nel Land di Vienna per quanto attiene alla beccaccia;
  - l'art. 8 della direttiva 79/409 in Bassa Austria;
  - l'art. 9, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409 nel Burgenland, in Bassa Austria con riguardo all'art. 20, quarto comma, della Legge della Bassa Austria sulla protezione della natura (Niederösterreichisches Naturschutzgesetz), in Alta Austria, nel Land di Salisburgo, in Tirolo e in Stiria;
  - l'art. 11 della direttiva 79/409 in Bassa Austria,
- la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 10 CE e 249 CE, nonché dell'art. 18 della direttiva 79/409.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 45 del 19 febbraio 2005.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 18 luglio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato) — Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato/Lucchini Siderurgica SpA**

(Causa C-119/05) (<sup>1</sup>)

**(Aiuti di Stato — CEEA — Industria siderurgica — Aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune — Recupero — Autorità di cosa giudicata della sentenza di un organo giurisdizionale nazionale)**

(2007/C 211/04)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Consiglio di Stato

**Parti**

Ricorrente: Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

Convenuta: Lucchini Siderurgica SpA

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Recupero di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune e contrario alla decisione della Commissione 27 novembre 1985, n. 3484/85/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 340, pag. 1) — Obbligo dello Stato di recuperare l'aiuto nonostante la sentenza contraria del giudice civile sia passata in giudicato

**Dispositivo**

Il diritto comunitario osta all'applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come l'art. 2909 del codice civile italiano, volta a sancire il principio dell'autorità di cosa giudicata, nei limiti in cui l'applicazione di tale disposizione impedisce il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la cui incompatibilità con il mercato comune è stata dichiarata con decisione della Commissione delle Comunità europee divenuta definitiva.

(<sup>1</sup>) GU C 132 del 28.5.2005.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 luglio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht — Germania) — Gertraud Hartmann/Freistaat Bayern**

(Causa C-212/05) <sup>(1)</sup>

*(Lavoratore frontaliero — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Trasferimento della residenza in un altro Stato membro — Coniuge disoccupato — Assegno per l'educazione — Diniego di concessione al coniuge — Vantaggio sociale — Presupposto della residenza)*

(2007/C 211/05)

Lingua processuale: il tedesco

#### Giudice del rinvio

Bundessozialgericht

#### Parti

Ricorrente: Gertraud Hartmann

Convenuta: Freistaat Bayern

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundessozialgericht — Interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968 n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) — Nozione di lavoratore — Dipendente pubblico tedesco che ha spostato la propria residenza in Austria, pur continuando a lavorare in Germania — Diniego di concessione dell'assegno per l'educazione dei figli al coniuge, cittadina austriaca residente in Austria, che non svolge attività lavorativa in Germania — Vantaggio sociale

#### Dispositivo

- 1) Ad un cittadino di uno Stato membro che, pur mantenendo il proprio impiego in tale Stato, abbia trasferito la propria residenza in un altro Stato membro ed eserciti da allora la propria attività lavorativa in qualità di lavoratore frontaliero, può essere riconosciuta la qualifica di «lavoratore migrante» ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.
- 2) In circostanze come quelle di cui alla causa principale, l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 osta a che il coniuge di un lavoratore migrante che esercita un'attività lavorativa in uno Stato membro, il quale è disoccupato e risiede in un altro Stato membro, sia escluso dal beneficio di un vantaggio sociale che ha le caratteristiche dell'assegno per l'educazione tedesco, in quanto non ha né la residenza né la dimora abituale nel primo Stato.

<sup>(1)</sup> GU C 193 del 6 agosto 2005.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 luglio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht — Germania) — Wendy Geven/Land Nordrhein-Westfalen**

(Causa C-213/05) <sup>(1)</sup>

*(Lavoratore frontaliero — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Assegno per l'educazione — Diniego di concessione — Vantaggio sociale — Presupposto della residenza)*

(2007/C 211/06)

Lingua processuale: il tedesco

#### Giudice del rinvio

Bundessozialgericht

#### Parti

Ricorrente: Wendy Geven

Convenuta: Land Nordrhein-Westfalen

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundessozialgericht (Corte federale tedesca per la legislazione in materia sociale) — Interpretazione dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) — Vantaggio sociale — Disposizioni nazionali che fanno dipendere la concessione di assegni per l'educazione dei figli a persone che non abbiano né la residenza né la dimora abituale sul territorio nazionale dal superamento della soglia di 15 ore settimanali di lavoro (soglia per determinare un'occupazione minima)

#### Dispositivo

L'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, non osta all'esclusione da parte della normativa nazionale di uno Stato membro di una cittadina di un altro Stato membro, che risiede nel primo Stato membro e vi esercita un'attività lavorativa minore (fra le 3 e le 14 ore settimanali), dal beneficio di un vantaggio sociale con le caratteristiche dell'assegno per l'educazione tedesco, in quanto essa non aveva né la residenza né la dimora abituale nel primo Stato membro.

<sup>(1)</sup> GU C 193 del 6 agosto 2005.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 luglio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat — Francia) — Société thermale d'Eugénie-Les-Bains/Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie**

(Causa C-277/05) <sup>(1)</sup>

**(IVA — Sfera di applicazione — Caparre versate nell'ambito di contratti di prestazioni di servizi soggette ad IVA e trattate dal prestatore in caso di disdetta — Qualificazione)**

(2007/C 211/07)

Lingua processuale: il francese

#### Giudice del rinvio

Conseil d'Etat

#### Parti

Ricorrente: Société thermale d'Eugénie-Les-Bains

Convenuto: Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'Etat (Francia) — Interpretazione dell'art. 2, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Campo d'applicazione — Caparra versata nell'ambito di contratti aventi ad oggetto prestazioni di servizi assoggettate all'imposta sul valore aggiunto e trattenuta dal beneficiario in caso di disdetta — Qualificazione come remunerazione di una prestazione di prenotazione o come indennità di risoluzione

#### Dispositivo

Gli artt. 2, n. 1, e 6, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che le somme versate a titolo di caparra nell'ambito di contratti relativi a prestazioni alberghiere soggette ad IVA devono essere considerate, qualora il cliente si avvalga della facoltà di disdetta consentitagli e le somme stesse siano trattenute dall'albergatore, quali indennità forfetarie di recesso versate ai fini del risarcimento del danno subito per effetto della rinuncia del

cliente, senza che sussista un nesso diretto con un qualsivoglia servizio reso a titolo oneroso, ragion per cui tali somme non sono soggette all'IVA.

<sup>(1)</sup> GU C 299 del 17.9.2005.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica**

(Causa C-399/05) <sup>(1)</sup>

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/38/CEE — Appalti nei settori dell'acqua, dell'energia, del trasporto e delle telecomunicazioni — Costruzione e messa in esercizio di una centrale termoelettrica — Requisiti di ammissione alla gara)**

(2007/C 211/08)

Lingua processuale: il greco

#### Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e X. Lewis, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: D. Tsagkaraki e V. Christianos, agenti)

#### Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84) — Ammissione alla gara di due società che non soddisfano né i requisiti del bando, né quelli del capitolato di oneri — Costruzione e messa in esercizio di una centrale termica a Lavrio

#### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 22 del 28.1.2006.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 luglio 2007 —  
Repubblica di Polonia/Parlamento europeo, Consiglio  
dell'Unione europea**

(Causa C-460/05) <sup>(1)</sup>

*(Direttiva 2005/36/CE — Riconoscimento delle qualifiche professionali — Infermieri responsabili dell'assistenza generale — Ostetriche — Disposizioni specifiche applicabili ai titoli di formazione polacchi — Validità — Obbligo di motivazione — Introduzione grazie all'alto di adesione)*

(2007/C 211/09)

Lingua processuale: il polacco

**Parti**

*Ricorrente:* Repubblica di Polonia (rappresentanti: J. Pietras, M. Szpunar e M. Brzezińska, agenti)

*Convenuti:* Parlamento europeo (rappresentanti: U. Rösslein e A. Padowska, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M.C. Giorgi Fort, R. Szostak e F. Florindo Gijón, agenti)

*Interveniente a sostegno della ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e sig.ra A. Stobiecka-Kuik, agenti)

**Oggetto**

Annulamento degli artt. 33, n. 2, e 43, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22) — Regime speciale di riconoscimento dei diritti acquisiti degli infermieri responsabili dell'assistenza generale nonché delle ostetriche in possesso di un titolo polacco

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.
- 3) La Commissione delle Comunità europee sopporta le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 60 dell'11 marzo 2006.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 luglio 2007  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre  
Landsret — Danimarca) — Olicom A/S/Skatteministeriet**

(Causa C-142/06) <sup>(1)</sup>

*(Tariffa doganale comune — Voci doganali — Classificazione nella nomenclatura combinata — Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione — Schede per rete munite di funzione «modem» — Nozione di «specifica funzione»)*

(2007/C 211/10)

Lingua processuale: il danese

**Giudice del rinvio**

Østre Landsret

**Parti**

*Ricorrente:* Olicom A/S

*Convenuto:* Skatteministeriet

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Østre Landsret — Interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987 n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1995 n. 3009 (GU L 319, pag. 1) — Voci 8471 (macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione) e 8517 (apparecchi per la telecomunicazione) — Schede per rete con duplice funzione, di accesso alla rete locale e alla rete internet — Specifica funzione

**Dispositivo**

*Le schede combinate, destinate ad essere inserite nei computer portatili, devono essere classificate, successivamente al 1° gennaio 1996, in quanto macchine per l'elaborazione dell'informazione, nella voce 8471 della nomenclatura combinata della tariffa doganale comune, riportata nell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1995, n. 3009.*

<sup>(1)</sup> GU C 143 del 17.6.2006.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 18 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord**

(Causa C-155/06) <sup>(1)</sup>

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 96/29/Euratom — Protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti — Trasposizione incompleta entro il termine impartito)**

(2007/C 211/11)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

**Ricorrente:** Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e D. Lawunmi, agenti)

**Convenuto:** Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: C. White, agente)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione di tutte le disposizioni necessarie per adeguarsi all'art. 54 della direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159, pag. 1) — Assenza di disposizioni che consentano un adeguato intervento in tutte le situazioni di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza radiologica o di una pratica o di un'attività lavorativa passata o desueta.

**Dispositivo**

- 1) Non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per consentire un adeguato intervento in tutte le situazioni di esposizione prolungata a radiazioni ionizzanti dovute agli effetti di un'emergenza radiologica o di una pratica o di un'attività lavorativa passata o desueta, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 53 della direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
- 2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 121 del 20.5.2006.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 luglio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative — Lussemburgo) — Stato del Granducato di Lussemburgo/Hans Ulrich Lakebrink, Katrin Peters-Lakebrink**

(Causa C-182/06) <sup>(1)</sup>

**(Art. 39 CE — Imposta sul reddito dei non residenti — Calcolo dell'aliquota d'imposta — Beni immobili situati nel territorio di un altro Stato membro — Redditi da locazione negativi non presi in considerazione)**

(2007/C 211/12)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Cour administrative

**Parti**

**Ricorrente:** Stato del Granducato di Lussemburgo

**Convenuti:** Hans Ulrich Lakebrink, Katrin Peters-Lakebrink

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour administrative (Lussemburgo) — Interpretazione dell'art. 39 CE — Regime nazionale d'imposta sul reddito dei cittadini comunitari non residenti — Rifiuto di prendere in considerazione, ai fini del calcolo dell'aliquota d'imposta, i redditi da locazione negativi relativi ad immobili siti nel territorio di un altro Stato membro

**Dispositivo**

L'art. 39 CE dev'essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che non consente ad un cittadino comunitario, non residente nello Stato membro dove percepisce redditi che costituiscono la parte essenziale delle sue risorse imponibili, di chiedere che, ai fini della determinazione dell'aliquota d'imposta applicabile ai detti redditi, si tenga conto dei redditi da locazione negativi, relativi ad immobili non occupati personalmente e situati in un altro Stato membro, mentre un residente nel primo Stato può richiedere che si tenga conto dei detti redditi da locazione negativi.

<sup>(1)</sup> GU C 143 del 17.6.2006.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 luglio 2007 — Agenzia europea per la ricostruzione (AER)/Georgios Karatzoglou**

(Causa C-213/06 P) <sup>(1)</sup>

**(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Agente temporaneo — Risoluzione del contratto)**

(2007/C 211/13)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

*Ricorrente:* Agenzia europea per la ricostruzione (AER) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi e J.-N. Louis)

*Altra parte nel procedimento:* Georgios Karatzoglou (rappresentante: S. Pappas, dikigoros)

### Oggetto

Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 23 febbraio 2006, nella causa T-471/04, Georgios Kazatzoglou/Agenzia europea per la ricostruzione (AER), che annulla la decisione della AER di porre fine al contratto di lavoro a tempo determinato del ricorrente

### Dispositivo

- 1) *La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 23 febbraio 2006, causa T-471/04, Karatzoglou/AER, è annullata.*
- 2) *La causa è rinviata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee affinché statuisca sulle conclusioni del sig. Karatzoglou dirette all'annullamento della decisione dell'Agenzia europea per la ricostruzione (AER) 26 febbraio 2004 che risolve il suo contratto d'impiego.*
- 3) *Le spese sono riservate.*

<sup>(1)</sup> GU C 178 del 29.7.2006.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 luglio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam — Paesi Bassi) — F.T.S. International BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West**

(Causa C-310/06) <sup>(1)</sup>

**(Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione — Pezzi di pollo disossati, congelati e impregnati di sale — Validità del regolamento (CE) n. 1223/2002)**

(2007/C 211/14)

Lingua processuale: l'olandese

### Giudice del rinvio

Gerechtshof te Amsterdam

### Parti

*Ricorrente:* F.T.S. International BV

*Convenuta:* Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West

### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gerechtshof te Amsterdam — Validità del regolamento (CE) della Commissione 8 luglio 2002, n. 1223, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 179, pag. 8) — Pezzi di pollo, disossati, congelati e impregnati di sale

### Dispositivo

*Il regolamento (CE) della Commissione 8 luglio 2002, n. 1223, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, è invalido.*

<sup>(1)</sup> GU C 224 del 16 settembre 2006.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) 18 luglio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Op- en Overslagbedrijf Van der Vaart B.V./Staatssecretaris van Financiën**

(Causa C-402/06) <sup>(1)</sup>

**(Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Prodotto ottenuto con la coagulazione del latte e l'eliminazione di una gran parte del siero)**

(2007/C 211/15)

Lingua processuale: l'olandese

#### Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

#### Parti

Ricorrente: Op- en Overslagbedrijf Van der Vaart B.V.

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell'allegato I del regolamento (CE) della Commissione 9 settembre 1996, n. 1734, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 238, pag. 1) — Prodotto ottenuto con la coagulazione del latte e l'eliminazione di una gran parte del siero, contenente il 2 % delle proteine di siero che sono state eliminate mediante un enzima aggiunto durante il processo di essiccazione di 24-36 ore

#### Dispositivo

- 1) La voce 0406 della Nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 9 settembre 1996, n. 1734, deve essere interpretata nel senso che vi può essere classificato un prodotto, come quello oggetto della causa principale, ottenuto con la coagulazione del latte e l'eliminazione della maggior parte del siero, in cui si trova, al massimo, il 2 % del peso di proteina del siero e le cui proteine, durante un processo di essiccazione di 24-36 ore, sono state eliminate per effetto di un enzima aggiunto, e composto di caseina e di oltre il 50 % di liquido.
- 2) La sottovoce 0406 20 90 della nomenclatura combinata deve essere interpretata nel senso che vi può essere classificato un prodotto, come quello oggetto della causa principale, contenente oltre il 50 % di liquido e meno dell'1 % di grassi, che si presenta

*in forma di granuli regolari di 2-4 mm e che è destinato alla produzione di guarniture per la pizza e di salse al formaggio.*

<sup>(1)</sup> GU C 310 del 16.12.2006.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 18 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria**

(Causa C-517/06) <sup>(1)</sup>

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/98/CE — Riutilizzo dell'informazione del settore pubblico — Mancata trasposizione entro il termine impartito)**

(2007/C 211/16)

Lingua processuale: il tedesco

#### Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Braun e E. Montaguti, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentante: E. Riedl, agente)

#### Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine impartito, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 novembre 2003, 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345, pag. 90)

#### Dispositivo

- 1) Non avendo messo in vigore, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 novembre 2003, 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, nella normativa dei Länder della Stiria e di Salisburgo, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della detta direttiva.
- 2) La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 42 del 24.2.2007.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 18 luglio 2007 —  
Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica**

(Causa C-26/07) <sup>(1)</sup>

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/80/CE —  
Indennizzo delle vittime di reato — Omessa trasposizione  
entro il termine impartito)**

(2007/C 211/17)

Lingua processuale: il greco

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti:  
M. Condou-Durande e A.-M. Rouchaud-Joët, agenti)

*Convenuta:* Repubblica ellenica (rappresentante: N. Dafniou,  
agente)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il  
termine impartito, di tutte le disposizioni necessarie per confor-  
marsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/80/CE,  
relativa all'indennizzo delle vittime di reato (GU L 261, pag. 15)

**Dispositivo**

1) *Non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni  
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per confor-  
marsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/80/CE,  
relativa all'indennizzo delle vittime di reato, la Repubblica ellenica è  
venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale diret-  
tiva.*

2) *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 56 del 10.3.2007.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 18 luglio 2007 —  
Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna**

(Causa C-50/07) <sup>(1)</sup>

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/24/CE —  
Specialità farmaceutiche — Medicinali vegetali tradizionali —  
Codice comunitario — Medicinali per uso umano — Omessa  
trasposizione entro il termine impartito)**

(2007/C 211/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti:  
B. Stromsky e S. Pardo Quintillán, agenti)

*Convenuto:* Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno,  
agente)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il  
termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi  
alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo  
2004, 2004/24/CE, che modifica, per quanto riguarda i medici-  
nali vegetali tradizionali, la direttiva 2001/83/CE recante un  
codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano  
(GU L 136, pag. 85)

**Dispositivo**

1) *Non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni  
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per confor-  
marsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio  
31 marzo 2004, 2004/24/CE, che modifica, per quanto riguarda  
i medicinali vegetali tradizionali, la direttiva 2001/83/CE recante  
un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, il  
Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti  
in forza di tale direttiva.*

2) *Il Regno di Spagna è condannato alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 69 del 24.3.2007.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 18 luglio 2007 —  
Commissione delle Comunità europee/Granducato di  
Lussemburgo**

(Causa C-61/07) <sup>(1)</sup>

**(Inadempimento di uno Stato — Meccanismo per monitorare  
le emissioni di gas a effetto serra — Attuazione del protocollo  
di Kyoto)**

(2007/C 211/19)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti:  
U. Wölker e J.-B. Laiguelot, agenti)

*Convenuto:* Granducato di Lussemburgo (rappresentante:  
C. Schiltz, agente)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Omessa comunicazione, entro il termine previsto, del rapporto contenente le informazioni richieste dall'art. 3, n. 2, della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, 280/2004/CE, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto — Informazioni relative alle previsioni nazionali sulle emissioni di gas a effetto serra e alle misure adottate per limitare e/o ridurre tali emissioni

**Dispositivo**

- 1) *Non avendo trasmesso le informazioni richieste dall'art. 3, n. 2, della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, 280/2004/CE, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto, il Granducato di Lussemburgo ha violato tale disposizione.*
- 2) *Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 95 del 28.4.2007.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) 12 luglio 2007 —  
Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio**

(Causa C-90/07) <sup>(1)</sup>

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/12/CE —  
Imballaggi e rifiuti di imballaggi — Mancata trasposizione  
entro il termine prescritto)**

(2007/C 211/20)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti:  
M. Konstantinidis e J.-B. Laiguelot, agenti)

*Convenuto:* Regno del Belgio (rappresentante: S. Raskin, agente)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, 2004/12/CE, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 47, pag. 26)

**Dispositivo**

- 1) *Avendo omesso di adottare tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, 2004/12/CE, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva.*
- 2) *Il Regno del Belgio è condannato alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 95 del 28.4.2007.

**Ricorso proposto il 27 aprile 2007 — Commissione delle  
Comunità europee/Repubblica francese**

(Causa C-220/07)

(2007/C 211/21)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti:  
J.-P. Keppenne e M. Shotter, agenti)

*Convenuta:* Repubblica francese

**Conclusioni della ricorrente**

- dichiarare che, dato il recepimento nel diritto nazionale delle disposizioni relative alla designazione d'impresе in grado di garantire la fornitura del servizio universale, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 8, n. 2, 12 e 13, nonché dell'allegato IV della direttiva «servizio universale» 2002/22/CE <sup>(1)</sup>;
- condannare la Repubblica francese alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Con il suo ricorso, la Commissione contesta sostanzialmente alla convenuta di non aver recepito correttamente la direttiva 2002/22/CE dal momento che la normativa francese dispone che può essere designato a fornire uno degli elementi del servizio universale qualsiasi operatore che possa garantire tale fornitura sull'intero territorio nazionale. A suo avviso, tale disposizione viola tanto il principio di non discriminazione sancito all'art. 8, n. 2, della suddetta direttiva, quanto i principi di economicità e di efficacia derivanti dai suoi artt. 8, 12 e 13, nonché dal suo allegato IV, in quanto esclude *a priori* gli operatori economici che non sono in grado di garantire la fornitura del servizio universale sull'intero territorio nazionale. È vero che la direttiva non esclude, di per sé, l'eventualità della designazione, *in fine*, di un solo operatore incaricato di coprire l'intero territorio nazionale, tuttavia, in ogni caso, essa imporrebbe anzitutto agli Stati membri di seguire una previa procedura aperta conforme ai criteri enunciati all'art. 8, n. 2, della direttiva, per garantire che l'eventuale designazione di un unico operatore corrisponda effettivamente alla soluzione più efficace ed economica.

<sup>(1)</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») (GU L 108, pag. 51).

**Ricorso proposto il 1° giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo****(Causa C-263/07)**

(2007/C 211/22)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

**Conclusioni della ricorrente**

- dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo correttamente recepito gli artt. 9, n. 4 e 13, n. 1, nonché l'allegato I della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE <sup>(1)</sup>, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi della detta direttiva;
- condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del suo ricorso, la Commissione solleva tre censure.

Con la prima censura, la Commissione contesta al convenuto innanzitutto di avere recepito in modo non corretto l'art. 9, n. 4, della direttiva 96/61/CE, in quanto essa avrebbe completato la definizione — corretta — di «migliori tecniche disponibili» con una menzione relativa ai «costi eccessivi» delle dette tecniche, menzione che non figurerebbe nella direttiva. Infatti, se è vero che la direttiva definisce le migliori tecniche disponibili come quelle tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, essa non permetterebbe di escludere sistematicamente le tecniche la cui applicabilità e disponibilità comportino costi eccessivi in relazione ad impianti dello stesso ramo o di un ramo simile, di taglia media ed economicamente sano. Precisazioni di questo genere andrebbero al di là di quanto previsto dalla direttiva a tal proposito.

Con la sua seconda censura, la Commissione contesta inoltre al convenuto di avere ridotto la portata dell'obbligo di verifica o aggiornamento delle condizioni di autorizzazione di cui all'art. 13, n. 1, della direttiva, poiché, ai sensi delle disposizioni nazionali di trasposizione, una verifica di tal genere potrebbe essere intrapresa soltanto in tre circostanze determinate o in casi di necessità «debitamente motivata». I termini delle disposizioni nazionali sarebbero, ancora una volta, più restrittivi di quelli utilizzati dalla direttiva che, invece, fa semplicemente riferimento ad una verifica «periodica» e ad un aggiornamento, «se necessario», delle condizioni di autorizzazione.

Con la sua terza censura, la Commissione contesta infine al convenuto di aver recepito in maniera non corretta l'allegato I della direttiva, in quanto le misure nazionali di trasposizione della direttiva menzionerebbero le «sale caldaie con una potenza calorifica di combustione di oltre 50 MW» e non, come nella categoria 1.1 del citato allegato, gli «impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 50 MW». Orbene, quest'ultima categoria sarebbe più ampia di quella delle sole sale caldaie.

<sup>(1)</sup> GU L 257, pag. 26.

**Ricorso proposto il 16 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo****(Causa C-268/07)**

(2007/C 211/23)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Stromsky e D. Kukovec, agenti)*Convenuto:* Granducato di Lussemburgo**Conclusioni della ricorrente**

1. Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali <sup>(1)</sup>, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 71 di tale direttiva;

in subordine:

dichiarare che, non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 71 di tale direttiva;

2. Condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il termine per il recepimento della direttiva 2004/17/CE è scaduto il 31 gennaio 2006.

<sup>(1)</sup> GU L 134, pag. 1.

**Ricorso proposto il 7 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio****(Causa C-271/07)**

(2007/C 211/24)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e J.-B. Laignolet, agenti)*Convenuto:* Regno del Belgio**Conclusioni della ricorrente**

— dichiarare che il Regno del Belgio, avendo recepito parzialmente o in modo non corretto l'art. 2, nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11, l'art. 3, l'art. 5, l'art. 6, n. 1, l'art. 8, l'art. 9, nn. 3, 4, 5 e 6, l'art. 10, l'art. 12, n. 2, l'art. 13, nn. 1 e 2, l'art. 14, l'art. 17, n. 2, l'allegato I e l'allegato IV della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE <sup>(1)</sup>, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi della detta direttiva;

— condannare il Regno del Belgio alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Con il suo ricorso, la Commissione contesta al convenuto di aver recepito parzialmente o in modo non corretto, ovvero di non aver recepito affatto, diverse disposizioni essenziali della direttiva 96/61. Il ricorso, che riguarda le misure adottate (o non adottate) dalla Regione vallona e dalla Regione di Bruxelles-Capitale, concerne, in particolare, la mancata corrispondenza tra l'ambito di applicazione *ratione materiae* delle dette misure e quello della direttiva e il potere discrezionale troppo ampio che sarebbe riconosciuto alle autorità regionali con riguardo alle autorizzazioni di esercizio e alle circostanze nelle quali devono essere effettuati una verifica e/o un aggiornamento delle condizioni di autorizzazione.

<sup>(1)</sup> GU L 257, pag. 26.

**Ricorso proposto il 7 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo**

(Causa C-272/07)

(2007/C 211/25)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Stromsky e D. Kukovec, agenti)

*Convenuto:* Granducato di Lussemburgo

**Conclusioni della ricorrente**

1. Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi <sup>(1)</sup>, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 80 di tale direttiva;

in subordine:

dichiarare che, non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 80 di tale direttiva;

2. Condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il termine per il recepimento della direttiva 2004/18/CE è scaduto il 31 gennaio 2006.

<sup>(1)</sup> GU L 134, pag. 114.

**Ricorso proposto il 7 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo**

(Causa C-273/07)

(2007/C 211/26)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Stromsky e D. Kukovec, agenti)

*Convenuto:* Granducato di Lussemburgo

**Conclusioni della ricorrente**

1. Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 7 settembre 2005, 2005/51/CE, che modifica l'allegato XX della direttiva 2004/17/CE e l'allegato VIII della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di appalti pubblici <sup>(1)</sup>, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 3 di tale direttiva;

in subordine:

dichiarare che, non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 7 settembre 2005, 2005/51/CE, che modifica l'allegato XX della direttiva 2004/17/CE e l'allegato VIII della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di appalti pubblici, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 3 di tale direttiva;

2. Condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il termine per il recepimento della direttiva 2005/51/CE è scaduto il 31 gennaio 2006.

<sup>(1)</sup> GU L 257, pag. 127.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Firenze (Italia) l'11 giugno 2007 — Nancy Delay/Università degli studi di Firenze, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Repubblica italiana**

(Causa C-276/07)

(2007/C 211/27)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Corte d'appello di Firenze

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Nancy Delay

*Convenuti:* Università degli studi di Firenze, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Repubblica italiana

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 39 del Trattato istitutivo e gli atti derivati (*ex plurimis*: interpretazioni attuate con sentenze C-212/99 del 21.6.2001 e C-119/04 del 18.7.2006) possano essere interpretati nel senso che è legittima la disciplina assegnata ai c.d. «lettori di scambio» ai quali, già vincolati (*ex lege* n. 62/1967) da un contratto di lavoro a tempo determinato, non venga garantita la conservazione, al momento della sostituzione di tale contratto con un contratto a tempo indeterminato, di tutti i loro diritti quesiti sin dalla data della loro prima assunzione, con effetto non solo sotto il profilo degli aumenti di retribuzione, ma anche sull'anzianità e sul versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhofs (Germania) il 13 giugno 2007 — Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlebetrieb GmbH & Co./Hauptzollamt Hamburg-Jonas**

(Causa C-278/07)

(2007/C 211/28)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesfinanzhofs

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente in primo grado e resistente in cassazione:* Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlebetrieb GmbH & Co.

*Resistente in primo grado e ricorrente in cassazione:* Hauptzollamt Hamburg-Jonas

**Questioni pregiudiziali**

1) Se il termine di prescrizione di cui all'art. 3, n. 1, primo comma, prima frase, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988 (<sup>(1)</sup>), relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, debba essere applicato anche qualora un'irregolarità sia stata commessa o si sia conclusa prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

2) Se il detto termine di prescrizione sia in ogni caso applicabile a misure amministrative come il recupero di una restituzione all'esportazione concessa in seguito ad irregolarità.

In caso di risposta affermativa alle precedenti questioni:

3) Se uno Stato membro possa applicare un termine più lungo, ai sensi dell'art. 3, n. 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, anche qualora tale termine più lungo fosse previsto nel diritto dello Stato membro già prima dell'emana-zione del citato regolamento. Se tale termine più lungo possa essere applicato anche qualora lo stesso non fosse previsto in una specifica disciplina relativa al recupero di restituzioni all'esportazione o alle misure amministrative in generale, ma derivasse da una disciplina generale dello Stato membro inte-ressato, applicabile a tutti i casi di prescrizione non specifica-mente disciplinati (disciplina residuale).

(<sup>(1)</sup>) GU L 312, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 13 giugno 2007 — Vion Trading GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas**

(Causa C-279/07)

(2007/C 211/29)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesfinanzhof

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente in primo grado e resistente in cassazione:* Vion Trading GmbH

*Resistente in primo grado e ricorrente in cassazione:* Hauptzollamt Hamburg-Jonas

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se il termine di prescrizione di cui all'art. 3, n. 1, primo comma, prima frase, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988 (<sup>(1)</sup>), relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, debba essere applicato anche qualora un'irregolarità sia stata commessa o si sia conclusa prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.
- 2) Se il detto termine di prescrizione sia in ogni caso applicabile a misure amministrative come il recupero di una restituzione all'esportazione concessa in seguito ad irregolarità.

In caso di risposta affermativa alle precedenti questioni:

- 3) Se uno Stato membro possa applicare un termine più lungo, ai sensi dell'art. 3, n. 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, anche qualora tale termine più lungo fosse previsto nel diritto dello Stato membro già prima dell'emanazione del citato regolamento. Se tale termine più lungo possa essere applicato anche qualora lo stesso non fosse previsto in una specifica disciplina relativa al recupero di restituzioni all'esportazione o alle misure amministrative in generale, ma derivasse da una disciplina generale dello Stato membro interessato, applicabile a tutti i casi di prescrizione non specificamente disciplinati (disciplina residuale).

<sup>(1)</sup> GU L 312, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhofs (Germania) il 13 giugno 2007 — Ze Fu Fleischhandel GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas**

(Causa C-280/07)

(2007/C 211/30)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesfinanzhofs

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente in primo grado e resistente in cassazione:* Ze Fu Fleischhandel GmbH

*Resistente in primo grado e ricorrente in cassazione:* Hauptzollamt Hamburg-Jonas

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se il termine di prescrizione di cui all'art. 3, n. 1, primo comma, prima frase, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988 (<sup>(1)</sup>), relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, debba essere applicato anche qualora un'irregolarità sia stata commessa o si sia conclusa prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.
- 2) Se il detto termine di prescrizione sia in ogni caso applicabile a misure amministrative come il recupero di una restituzione all'esportazione concessa in seguito ad irregolarità.

In caso di risposta affermativa alle precedenti questioni:

- 3) Se uno Stato membro possa applicare un termine più lungo, ai sensi dell'art. 3, n. 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, anche qualora tale termine più lungo fosse previsto nel diritto dello Stato membro già prima dell'emanazione del citato regolamento. Se tale termine più lungo possa essere applicato anche qualora lo stesso non fosse previsto in una specifica disciplina relativa al recupero di restituzioni all'esportazione o alle misure amministrative in generale, ma derivasse da una disciplina generale dello Stato membro interessato, applicabile a tutti i casi di prescrizione non specificamente disciplinati (disciplina residuale).

<sup>(1)</sup> GU L 312, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 13 giugno 2007 — Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank AG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas**

(Causa C-281/07)

(2007/C 211/31)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesfinanzhof

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente in primo grado e resistente in cassazione:* Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank AG

*Resistente in primo grado e ricorrente in cassazione:* Hauptzollamt Hamburg-Jonas

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'art. 3, n. 1, primo comma, prima frase, del regolamento n. 2988/95 <sup>(1)</sup> sia applicabile al recupero di restituzioni all'esportazione indebitamente concesse ad un esportatore anche nel caso in cui lo stesso non abbia compiuto alcuna irregolarità.

Nel caso di risposta affermativa alla prima questione:

- 2) Se la disposizione sia anche applicabile al recupero di tali benefici nei confronti di un soggetto a cui l'esportatore abbia ceduto il proprio diritto alla restituzione all'esportazione.

<sup>(1)</sup> GU L 312, pag. 1.

---

**Ricorso proposto il 13 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo**

(Causa C-286/07)

(2007/C 211/32)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentante: B. Stromsky, agente)

*Convenuto:* Granducato di Lussemburgo

**Conclusioni della ricorrente**

— dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, esigendo, ai fini della immatricolazione dei veicoli precedentemente immatricolati in altri Stati membri, la presentazione di un estratto d'iscrizione del venditore nel registro delle imprese, quando invece un siffatto estratto non viene richiesto per i veicoli precedentemente immatricolati in Lussemburgo, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 28 del Trattato che istituisce la Comunità europea;

— condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Nel suo ricorso, la Commissione critica le condizioni imposte dal convenuto per l'immatricolazione dei veicoli usati precedentemente immatricolati in un altro Stato membro.

Sottoponendo l'immatricolazione di tali veicoli in Lussemburgo a verifiche documentali supplementari e, in particolare, alla

presentazione di un estratto ufficiale d'iscrizione del venditore del veicolo nel registro delle imprese, il convenuto renderebbe, infatti, meno attraente l'importazione di veicoli precedentemente immatricolati in altri Stati membri ed ostacolerebbe, pertanto, la libera circolazione di tali merci.

Tale ostacolo, vietato dall'art. 28 CE, sarebbe tanto più grave per il fatto che colpirebbe soprattutto i veicoli importati, poiché i veicoli usati precedentemente immatricolati in Lussemburgo non sembrano formare oggetto delle stesse verifiche documentali.

Inoltre, le giustificazioni addotte dal convenuto in merito a tale ostacolo non sarebbero affatto credibili, segnatamente in quanto quest'ultimo disporrebbe già di notevoli strumenti di controllo per accertarsi che i veicoli di cui trattasi non siano stati oggetto di un traffico illecito e, ad ogni modo, potrebbero essere presi in considerazione provvedimenti meno radicali del diniego di immatricolazione in caso di mancata esibizione dell'estratto del registro delle imprese attualmente richiesto, quale, a titolo di esempio, la sospensione del procedimento di immatricolazione per il tempo necessario al controllo svolto dalle autorità amministrative.

---

**Ricorso proposto il 14 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio**

(Causa C-287/07)

(2007/C 211/33)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Stromsky e D. Kukovec, agenti)

*Convenuto:* Regno del Belgio

**Conclusioni della ricorrente**

1. dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali <sup>(1)</sup>, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 71 di tale direttiva;

in subordine:

dichiarare che, non avendo comunicato alla Commissione tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 71 di tale direttiva;

2. Condannare il Regno del Belgio alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Il termine di recepimento della direttiva 2004/17/CE è scaduto il 31 gennaio 2006.

(<sup>1</sup>) GU L 134, pag. 1.

### Ricorso proposto il 15 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-292/07)

(2007/C 211/34)

*Lingua processuale: il francese*

#### Parti

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Stromsky e D. Kukovec, agenti)

*Convenuto:* Regno del Belgio

#### Conclusioni della ricorrente

1. dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (<sup>1</sup>), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 80 di tale direttiva;

in subordine:

dichiarare che, non avendo comunicato alla Commissione tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 80 di tale direttiva;

2. Condannare il Regno del Belgio alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Il termine di recepimento della direttiva 2004/18/CE è scaduto il 31 gennaio 2006.

(<sup>1</sup>) GU L 134, pag. 114.

### Ricorso proposto il 19 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-294/07)

(2007/C 211/35)

*Lingua processuale: il francese*

#### Parti

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Maidani, agente)

*Convenuto:* Granducato di Lussemburgo

#### Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (<sup>1</sup>), il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 40 di tale direttiva;

— condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva 2004/38/CE è scaduto il 29 aprile 2006.

(<sup>1</sup>) GU L 158, pag. 77 e — rettifiche — GU 2004, L 229, pag. 35 e GU 2005, L 197, pag. 34.

**Ricorso proposto il 20 giugno 2007 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 29 marzo 2007, causa T-369/00, Département du Loiret (Francia), sostenuto da Scott SA/Commissione delle Comunità europee**

(Causa C-295/07 P)

(2007/C 211/36)

*Lingua processuale: il francese*

## Parti

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentante: J. Flett, agente)

*Altre parti nel procedimento:* Département du Loiret, Scott SA

## Conclusioni della ricorrente

- dichiarare la fondatezza del ricorso d'impugnazione e, di conseguenza, annullare integralmente la sentenza impugnata;
- statuire definitivamente sulla controversia e dichiarare che la decisione [2002/14/CE] <sup>(1)</sup> è sufficientemente motivata per quanto riguarda l'applicazione di un tasso d'interesse composto oppure, in mancanza, qualora la Corte dovesse ritenere che la controversia non possa essere decisa allo stato degli atti, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché questo statuisca;
- condannare la ricorrente in primo grado a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nei procedimenti dinanzi alla Corte ed al Tribunale;
- condannare la Scott SA a sopportare le proprie spese nei due procedimenti.

## Motivi e principali argomenti

Affermando, in via preliminare, che la sentenza impugnata poggia su una visione erronea delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, che il Tribunale equiparerebbe, a torto, a norme relative alla concorrenza tra imprese, alla data dell'ordine di recupero dell'aiuto illegale, e non a norme riguardanti la concorrenza tra Stati membri alla data della concessione effettiva di tale aiuto, la ricorrente deduce otto motivi a sostegno del suo ricorso d'impugnazione.

Con il suo primo motivo, essa fa valere che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale nella sentenza impugnata, una decisione che ingiunga il recupero di un aiuto concesso illegalmente è sufficientemente motivata qualora un semplice calcolo matematico consenta di stabilire quale metodo di calcolo sia stato utilizzato. Orbene, nella specie ricorrerebbe esattamente

tale ipotesi, poiché sarebbero contenuti nella sua decisione tutti i dati importanti relativi all'importo dell'aiuto concesso, al tasso d'interesse, alla durata e all'importo da recuperare.

Con il suo secondo motivo, la ricorrente sostiene che l'applicazione di un tasso di interesse composto era, ad ogni modo, perlomeno implicita nella motivazione della sua decisione, tenuto conto degli obiettivi dichiarati di eliminare i vantaggi derivanti dall'aiuto e di ripristinare la situazione preesistente. In tale prospettiva, il tasso di interesse applicabile alla somma da recuperare dovrebbe necessariamente essere un tasso d'interesse composto per tener conto dell'inflazione e del vantaggio che il beneficiario dell'aiuto accumula con il tempo.

Con il suo terzo motivo, la Commissione afferma che il Tribunale è incorsa in un errore di diritto invertendo l'onere della prova a suo discapito. Infatti, spetterebbe alla ricorrente in primo grado dimostrare l'asserito mutamento della prassi seguita dalla Commissione relativamente al tasso di interesse applicabile agli ordini di recupero di aiuti illegali, e non a quest'ultima dimostrare l'assenza di un tale mutamento.

Con il suo quarto motivo, la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto dichiarando che essa non avrebbe precisato in che modo la società beneficiaria dell'aiuto avrebbe continuato ad usufruire di un vantaggio alla data dell'ordine di recupero del suddetto aiuto. E' alla data di concessione dell'aiuto che la Commissione dovrebbe stabilire la sussistenza di un tale vantaggio, non alla data del suo recupero.

Con il suo quinto e sesto motivo, la Commissione imputa al Tribunale di essersi fondato su speculazioni e non su prove, per quanto riguarda il prezzo di vendita della società beneficiaria dell'aiuto ad un'altra società e di aver dichiarato che tale prezzo di vendita, undici anni dopo la concessione dell'aiuto, era un fattore di cui la Commissione avrebbe dovuto tener conto nel fissare l'importo da recuperare. Nel settore degli aiuti di Stato, l'obiettivo consisterebbe, infatti, nel ripristino della situazione anteriore e l'importo dell'aiuto da recuperare corrisponderebbe dunque necessariamente all'importo concesso inizialmente, soggetto a interessi annuali composti fino al suo recupero effettivo, indipendentemente da quello che il beneficiario dell'aiuto ne ha fatto nel frattempo.

Con il suo settimo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto statuendo che la circostanza che il recupero dell'aiuto debba avvenire conformemente alle regole nazionali comporta necessariamente che gli interessi debbano essere calcolati ad un tasso semplice. Se è vero che il capitale e gli interessi devono essere recuperati secondo le procedure dell'ordinamento nazionale, l'imposizione di un tasso d'interesse, al pari della questione se tale tasso debba essere semplice o composto, ricadrebbe, infatti, nell'ambito del diritto comunitario e non del diritto nazionale.

Con il suo ottavo motivo, la Commissione fa infine valere che la sentenza impugnata sarebbe totalmente sproporzionata in quanto annullerebbe integralmente la sua decisione, quando sarebbe invece stato possibile distinguere l'importo in linea capitale dall'importo pagabile in interessi, così come sarebbe stato possibile distinguere l'utilizzo di un tasso d'interesse semplice da quello di un tasso di interesse composto.

(<sup>1</sup>) Decisione della Commissione 12 luglio 2000, 2002/14/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Francia a favore di Scott Paper SA/Kimberly-Clark (GU 2002, L 12, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgerichts Regensburg (Germania) il 21 giugno 2007 — Staatsanwaltschaft Regensburg/Klaus Bourquain**

(Causa C-297/07)

(2007/C 211/37)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Landgerichts Regensburg

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Staatsanwaltschaft Regensburg

*Impoutato:* Klaus Bourquain

**Questioni pregiudiziali**

Se, con riferimento all'interpretazione dell'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (<sup>1</sup>), sottoscritta a Schengen il 19 giugno 1990, il divieto di sottoporre una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva da una Parte contraente ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente sia applicabile qualora la pena comminata nei confronti di tale persona non abbia mai potuto essere eseguita secondo la legge dello Stato contraente di condanna.

(<sup>1</sup>) GU 2000 L 239, pag. 19.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, London (Regno Unito) il 29 giugno 2007 — J.D. Wetherspoon PLC/The Commissioners of Her Majesty's Revenue and Customs**

(Causa C-302/07)

(2007/C 211/38)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Giudice del rinvio**

VAT and Duties Tribunal, London

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* J.D. Wetherspoon PLC

*Convenuti:* The Commissioners of Her Majesty's Revenue and Customs

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'arrotondamento degli importi dell'IVA sia disciplinato unicamente dal diritto nazionale oppure anche dal diritto comunitario. In particolare se l'art. 2, commi primo e secondo, della prima direttiva (<sup>1</sup>) e gli artt. 11, parte A, n. 1, lett. a), e/o l'art. 12, n. 3, lett. a), e/o l'art. 22, n. 3, lett. b) (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004), della sesta direttiva (<sup>2</sup>) confermino che l'arrotondamento è disciplinato dal diritto comunitario.
- 2) In particolare:
  - i) se il diritto comunitario osti all'applicazione di una norma nazionale o di una prassi di un'amministrazione tributaria nazionale che imponga l'arrotondamento per eccesso di un determinato importo di IVA nel caso in cui la frazione della più piccola unità valutaria interessata sia pari o superiore a 0,50 (ad esempio, 0,5 *pence* devono essere arrotondati per eccesso al *penny* intero più vicino);
  - ii) se il diritto comunitario imponga che ai soggetti passivi sia consentito arrotondare per difetto un importo di IVA comprensivo di una frazione della più piccola unità valutaria disponibile.
- 3) Nel caso di una vendita IVA compresa, a quale livello, secondo il diritto comunitario, occorra procedere ad arrotondamento ai fini del calcolo dell'IVA dovuta: a livello di singola unità di prodotto, di singola serie di prodotti, di singola fornitura (nel caso in cui lo stesso paniere comprenda più forniture), di singola operazione complessiva o di singolo paniere complessivo, oppure di singolo periodo di dichiarazione IVA ovvero a un livello diverso.

4) Se sulla soluzione di qualcuna delle questioni che precedono incidano i principi di diritto comunitario di parità di trattamento e di neutralità fiscale, tenuto conto in particolare dell'esistenza nel Regno Unito, solo nei confronti di taluni operatori commerciali, di un'autorizzazione, da parte dell'amministrazione tributaria competente, ad arrotondare per difetto gli importi di IVA da accreditare.

- (<sup>1</sup>) Prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU 71, pag. 1301).
- (<sup>2</sup>) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 29 giugno 2007 — Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy**

(Causa C-303/07)

(2007/C 211/39)

*Lingua processuale: il finlandese*

**Giudice del rinvio**

Korkein hallinto-oikeus

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy

*Convenute:* Uudenmaan verovirasto ja Helsingin kaupunki

**Questioni pregiudiziali**

Se gli artt. 43 e 48 CE nonché 56 e 58 CE vadano interpretati nel senso che, ai fini dell'attuazione delle libertà fondamentali garantite dal Trattato CE, una società per azioni o un fondo d'investimento di diritto lussemburghese debbono considerarsi comparabili nonostante il fatto che il diritto finlandese non conosca di una forma di società del tutto corrispondente alla società SICAV allorché si ponga in pari tempo attenzione alla circostanza che una società SICAV, la quale è una società di diritto lussemburghese, non è menzionata nell'elenco delle società di cui all'art. 2, lett. a) della direttiva 90/435/CEE (<sup>1</sup>) rispetto alla quale è adattata la normativa finlandese sulla ritenuta alla fonte applicabile nel caso di specie nonché l'ulteriore circostanza che una società SICAV è esente dall'imposta sul

reddito ai sensi della normativa tributaria lussemburghese. Se, dati tali elementi, sia contrario ai menzionati articoli del Trattato il fatto che una società SICAV stabilita in Lussemburgo non sia quale percettore di dividendi esente in Finlandia dal prelievo della ritenuta alla fonte sui dividendi.

(<sup>1</sup>) Direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 2 luglio 2007 — Directmedia Publishing GmbH/Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Prof. Dr. Ulrich Knoop**

(Causa C-304/07)

(2007/C 211/40)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesgerichtshof

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Directmedia Publishing GmbH

*Convenuti:* Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Prof. Dr. Ulrich Knoop

**Questioni pregiudiziali**

Se il prelievo di dati da una banca dati tutelata (ex art. 7, n. 1, della direttiva sulle banche dati) con loro contestuale inserimento in un'altra banca dati possa configurare un'operazione di estrazione ai sensi dell'art. 7, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (<sup>1</sup>), anche qualora esso venga effettuato sulla base di consultazioni della prima banca dati a seguito di valutazione caso per caso, oppure se un'estrazione ai sensi di quest'ultima disposizione presupponga un'attività di (materiale) copiatura di un insieme di dati.

(<sup>1</sup>) GU L 77, pag. 20.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Genova (Italia) il 2 luglio 2007 — Radiotelevisione italiana SpA (RAI)/PTV Programmazioni Televisive SpA**

(Causa C-305/07)

(2007/C 211/41)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Tribunale civile di Genova

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Radiotelevisione italiana SpA (RAI)

*Convenuto:* PTV Programmazioni Televisive SpA

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'obbligo fiscale imposto a tutti i detentori di apparecchiature atte alla ricezione del segnale di radioteleddiffusione per il finanziamento del servizio pubblico televisivo, valutato sia in ambito nazionale che locale, costituisca aiuto di Stato di cui all'art. 87 del Trattato CE;
- 2) in caso affermativo, se la decisione della Commissione comunicata al Ministro degli Esteri italiano in data 20.4.2005 appaia incompatibile con il diritto comunitario per errore sugli elementi di fatto o nella valutazione dei fatti, ritenendo applicabile al canone RAI la deroga di cui all'art. 86 paragrafo 2 ma omettendo di prendere in considerazione che: — l'emittente concessionaria assolve il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito regionale in assenza di definizione con leggi regionali e specifici contratti di servizio dei compiti che l'emittente è tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale; — attesa la mancata definizione degli obblighi di pubblico servizio non può essere operato il controllo relativo all'effettiva destinazione delle risorse statali destinate al servizio pubblico in ambito locale esclusivamente ad attività riconducibili a tale servizio pubblico; — l'emittente concessionaria non è stata incaricata con un atto ufficiale allo svolgimento di specifici obblighi di pubblico servizio, ma solo autorizzata genericamente allo svolgimento di un servizio pubblico regionale;
- 3) in generale, se l'art. 86 Trattato CE osti ad una normativa nazionale che sui mercati locali attribuisca alle singole Regioni la competenza legislativa ad individuare ulteriori compiti di pubblico servizio regionale sovvenzionati con risorse statali prevedendo l'esclusiva attribuzione di tali ulteriori compiti a RAI SpA con esclusione di ogni procedura di gara pubblica.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret (Danimarca) il 3 luglio 2007 — Ruben Andersen/Kommunernes Landsforening, in qualità di rappresentante del Comune di Slagesle (ex Comune di Skælkør)**

(Causa C-306/07)

(2007/C 211/42)

*Lingua processuale: il danese*

**Giudice del rinvio**

Højesteret

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Ruben Andersen

*Convenuto:* Kommunernes Landsforening, in qualità di rappresentante del Comune di Slagesle (ex Comune di Skælkør)

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'art. 8, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 ottobre 1991, 91/533/CEE <sup>(1)</sup>, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (GU L 288, pag. 32), comporti che un contratto collettivo mirante al recepimento delle sue disposizioni non si applica ad un lavoratore che non è membro di un'organizzazione firmataria del detto contratto.
- 2) In caso di soluzione negativa della prima questione, se l'espressione «il lavoratore che non è coperto da un o da contratti collettivi che hanno attinenza col rapporto di lavoro» di cui all'art. 8, n. 2, di detta direttiva, comporti che le clausole di un contratto collettivo che prevedono la previa messa in mora del datore di lavoro non si applicano ad un lavoratore non membro di un'organizzazione firmataria di detto contratto.
- 3) Se i termini «contratto di lavoro temporaneo» e «rapporto di lavoro temporaneo» di cui all'art. 8, n. 2, della direttiva riguardino lavori di breve durata o altri lavori, ad esempio, tutte le forme di rapporti di lavoro limitate nel tempo. Nel primo caso, secondo quali criteri un rapporto di lavoro debba essere considerato come temporaneo (di breve durata).

<sup>(1)</sup> GU L 288, pag. 32.

**Ricorso proposto il 5 luglio 2007 da Koldo Gorostiaga Atxalandabaso avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 24 aprile 2007, causa T-132/06, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlamento europeo**

(Causa C-308/07 P)

(2007/C 211/43)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Koldo Gorostiaga Atxalandabaso (rappresentante: avv. D. Rouget)

*Altra parte nel procedimento:* Parlamento europeo

**Conclusioni del ricorrente**

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare la presente impugnazione fondata e, pertanto, annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado 24 aprile 2007;
- statuire definitivamente sulla controversia e annullare la decisione del segretario generale del Parlamento europeo 22 marzo 2006, che ordina al ricorrente di rimborsare un importo pari ad EUR 118 360,18 e dispone una trattenuta su varie indennità parlamentari dovute a quest'ultimo dal Parlamento;
- condannare il convenuto a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno della sua impugnazione il ricorrente deduce sei motivi.

Con il primo motivo, il ricorrente contesta il richiamo all'art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, che lo priverebbero del diritto ad un giusto processo, dal momento che non sarebbe stato previamente sentito dal Tribunale e tanto meno avrebbe potuto rispondere agli argomenti del Parlamento.

Con il secondo motivo, il ricorrente fa valere la violazione del principio d'imparzialità, in quanto i due ricorsi presentati in ordine successivo nelle cause T-146/04 e T-132/06 — decisi, rispettivamente, con sentenza 22 dicembre 2005 e con ordinanza 24 aprile 2007 — sarebbero stati decisi nel merito dai medesimi giudici. Orbene, secondo il principio citato lo stesso giudice non può esaminare, nemmeno al medesimo grado di giurisdizione, una controversia alla cui origine vi siano fatti identici o sufficientemente connessi a quelli di una controversia sulla quale sia già pronunciato.

Con il terzo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe valutato in modo errato la portata della sentenza 22 dicembre 2005. Dal momento che la decisione del segretario generale del Parlamento europeo 24 febbraio 2004 era stata annullata, per incompetenza, il ricorrente non aveva infatti alcuna ragione di impugnare detta sentenza dinanzi alla Corte, in quanto la constatazione dell'incompetenza da parte del giudice avrebbe comportato l'inesistenza della decisione affetta da tale vizio.

Con il quarto motivo, il ricorrente contesta il rifiuto sistematico del Tribunale di considerare gli argomenti da esso avanzati al fine di ottenere l'annullamento della decisione del segretario generale del Parlamento europeo 22 marzo 2006. Quest'ultima, infatti, sarebbe una decisione nuova, diversa dalla decisione 24 febbraio 2004, ed il Tribunale avrebbe quindi l'obbligo di esaminare tutti i motivi, attinenti tanto al merito quanto alla forma, dedotti per impugnarla.

Con il quinto motivo, il ricorrente addebita al Tribunale di aver rifiutato di esaminare il motivo relativo alla forza maggiore, in quanto tale motivo non era stato dedotto nel ricorso proposto contro la decisione 24 febbraio 2004.

Infine, con l'ultimo motivo, il ricorrente addebita al Tribunale di aver violato il principio di buona amministrazione respingendo, in particolare, qualsiasi riferimento al codice di buona condotta amministrativa adottato dal Parlamento il 6 settembre 2001.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lunds tingsrätt (Svezia) il 5 luglio 2007 — Regno di Svezia rappresentato dalla Tillsynsmyndighet i konkurser/Anders Holmqvist**

(Causa C-310/07)

(2007/C 211/44)

*Lingua processuale: lo svedese*

**Giudice del rinvio**

Lunds tingsrätt (Svezia)

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Regno di Svezia rappresentato dalla Tillsynsmyndighet i konkurser

*Convenuto:* Anders Holmqvist

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la portata dell'art. 8 bis della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CE<sup>(1)</sup>, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, da ultimo modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/74/CE<sup>(2)</sup>, richieda, affinché si possa ritenere che un'impresa sia attiva sul territorio di un determinato Stato membro, che l'impresa abbia una filiale o uno stabilimento fisso in detto Stato membro.
- 2) Qualora la questione sub 1) sia risolta negativamente, quali condizioni devono ricorrere perché si possa ritenere che un'impresa è attiva in diversi Stati membri.
- 3) Qualora si debba ritenere che la società è attiva sul territorio di diversi Stati membri e il lavoratore presta il suo lavoro presso la società in più di essi, secondo quali criteri si debba determinare il luogo in cui il lavoro viene prestato abitualmente.
- 4) Se l'art. 8 bis della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, da ultimo modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/74/CE, abbia effetto diretto.

<sup>(1)</sup> GU L 283, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU L 270, pag. 10.

**Ricorso proposto il 5 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria**

(Causa C-311/07)

(2007/C 211/45)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Stromsky e B. Schima, agenti)

*Convenuta:* Repubblica d'Austria

**Conclusioni della ricorrente:**

- dichiarare che la Repubblica d'Austria ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 6, punto 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia<sup>(1)</sup>, in quanto non è stato previsto nessun termine corrispondente a quello stabilito da tale disposizione per l'inclusione di medicinali nella categoria gialla o verde dell'elenco dei medicinali rimborsabili;
- condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Scopo della direttiva 89/105/CEE è, tra l'altro, quello di eliminare le differenze tra misure nazionali di carattere economico, che gli Stati membri adottano per controllare meglio le spese a carico dei servizi sanitari per le specialità medicinali. In tale ambito rientrano misure per la riduzione del novero dei prodotti coperti dai regimi previdenziali nazionali di assicurazione malattia. Per impedire che differenze di tale natura possano ostacolare il commercio intracomunitario di medicinali, la direttiva pone precise condizioni riguardo alle procedure per l'inclusione di prodotti negli elenchi di medicinali rimborsabili dal sistema previdenziale nazionale. Di conseguenza, l'art. 6, punto 1, della direttiva stabilisce un termine per le decisioni relative all'inclusione dei medicinali in questi cosiddetti «elenchi positivi» (in prosieguo, anche: gli «elenchi di medicinali rimborsabili»).

In Austria esisterebbero tre diverse categorie all'interno dell'elenco dei prodotti rimborsati dal sistema sanitario nazionale. La «categoria verde» comprenderebbe medicinali la cui prescrizione e il cui rimborso senza previa autorizzazione da parte degli enti previdenziali sono considerati corretti sotto il profilo sanitario e contabile e legittimi; le spese per i medicinali indicati nella «categoria gialla» sarebbero rimborsabili solo in casi specifici debitamente motivati, a seguito di previa autorizzazione da parte dell'ente previdenziale competente; e, infine, la «categoria rossa» comprenderebbe medicinali per i quali esisterebbe una domanda di iscrizione nella categoria gialla o in quella verde. Le spese per i medicinali indicati nella categoria rossa sarebbero rimborsabili solo in casi specifici debitamente motivati, dopo previa autorizzazione dell'ente previdenziale competente, purché non sussistano alternative nella categoria gialla o in quella verde. Una regolare domanda di iscrizione di un medicinale nella categoria gialla o in quella verde dell'elenco di medicinali rimborsabili comporterebbe pertanto che tale prodotto rimanga inserito per un determinato periodo nella categoria rossa. Ai sensi della disciplina austriaca i medicinali potrebbero rimanere nella categoria rossa per un periodo massimo di 24 mesi; qualora non fosse possibile determinare un prezzo medio comunitario, il termine potrebbe venire prolungato sino a 36 mesi.

Questa disciplina non sarebbe conforme all'art. 6, punto 1, della direttiva 89/105/CEE, poiché non darebbe nessuna garanzia sul fatto che una decisione sull'iscrizione di un medicinale nelle categorie gialla o verde venga adottata entro 90 o 180 giorni, come imposto dalla citata disposizione della direttiva.

Come ha deciso la Corte nella sua sentenza 12 giugno 2003, causa C-229/00, Commissione/Finlandia, gli scopi della direttiva verrebbero compromessi se uno Stato membro potesse istituire due procedure per la predisposizione dell'elenco delle specialità medicinali soggette ad un tasso di rimborso maggiore, una conforme agli obblighi stabiliti dall'art. 6, punto 1, della direttiva, l'altra esonerata da tali obblighi e che non rispetta gli obiettivi fissati dalla detta direttiva. Contrariamente alla posizione del governo austriaco, non solo una domanda di inclusione in un elenco di medicinali rimborsabili, ma anche una domanda di inclusione in una precisa categoria di un siffatto elenco dovrebbe essere trattata in osservanza delle disposizioni dell'art. 6, punto 1, della direttiva, qualora l'inclusione in questa categoria, come in Austria, comporti condizioni più favorevoli per il rimborso rispetto all'inclusione in un'altra categoria o la permanenza in quest'ultima. Di conseguenza, si dovrebbe garantire che anche su una domanda di tal genere si giunga a una decisione entro il termine prescritto dall'articolo 6, punto 1, della direttiva.

Poiché la normativa austriaca non prevederebbe ciò, essa non risulterebbe conforme alla citata disposizione dell'ordinamento comunitario nell'interpretazione datane dalla Corte di giustizia.

(<sup>1</sup>) GU 1989, L 40, pag. 8.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance de Paris (Francia) il 6 luglio 2007 — JVC France SAS/Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières)**

(Causa C-312/07)

(2007/C 211/46)

*Lingua processuale: il francese*

#### Giudice del rinvio

Tribunal d'instance de Paris

#### Parti nella causa principale

*Ricorrente:* JVC France SAS

*Convenuta:* Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières)

#### Questioni pregiudiziali

- 1) Se una videocamera che al momento della sua importazione non è idonea a registrare segnali audio/video esterni debba essere classificata alla sottovoce 8525 40 99, nel caso in cui sia possibile riconfigurarne successivamente l'interfaccia video come ingresso video mediante un software o un attivatore («widget»), ciò in quanto tale apparecchio è munito di circuiti elettronici che dopo la riconfigurazione gli consentono di registrare un segnale audio/video esterno, nonostante il fatto che il fabbricante e il venditore non abbiano segnalato questa possibilità, né l'abbiano approvata.
- 2) In caso di soluzione affermativa, se, poiché le modifiche successive delle note esplicative comportano un cambiamento della prassi comunitaria di classificazione delle videocamere oltre che un'eccezione al principio secondo il quale la classificazione delle merci dev'essere effettuata secondo le relative caratteristiche effettive al momento dello sdoganamento, la Commissione europea potesse legittimamente operare siffatto cambiamento mediante una modifica delle note esplicative, e quindi con applicazione retroattiva, piuttosto che con l'adozione di un regolamento di classificazione applicabile solo per il futuro.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Barcelona (Spagna) il 5 luglio 2007 — Kirtruna S.L., Elisa Vigano/Red Elite de Electrodomesticos SA, i curatori fallimentari di tale società (Cristina Delgado Fernández de Heredia, Sergio Sabini Celio, Miguel Oliván Bascones), Electro Calbet SA**

(Causa C-313/07)

(2007/C 211/47)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

#### Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Barcelona

#### Parti nella causa principale

*Ricorrente:* Kirtruna S.L. e Elisa Vigano

*Convenuti:* Red Elite de Electrodomesticos SA, i curatori fallimentari di tale società (Cristina Delgado Fernández de Heredia, Sergio Sabini Celio, Miguel Oliván Bascones), Electro Calbet SA

**Questioni pregiudiziali**

- 1) se la garanzia che al cessionario che acquisisce un'impresa dichiarata fallita o un'unità produttiva dell'impresa non siano posti a carico i debiti derivanti dai contratti o dai rapporti di lavoro quando la procedura d'insolvenza dia adito ad una protezione almeno equivalente a quella prevista dalle direttive comunitarie debba ritenersi riguardante unicamente ed esclusivamente gli obblighi direttamente connessi ai contratti o ai rapporti di lavoro, oppure se, nel contesto di una protezione globale dei diritti dei lavoratori e del mantenimento dell'occupazione questa stessa garanzia debba estendersi ad altri contratti che, sebbene non strettamente attinenti al rapporto di lavoro, cionondimeno attengono ai locali ove si svolge l'attività dell'imprenditore o a taluni mezzi o strumenti di produzione imprescindibili per la continuità dell'attività imprenditoriale;
- 2) se in questo stesso contesto di salvaguardia dei diritti dei lavoratori l'acquirente dell'unità produttiva possa ottenere da parte del giudice che si occupa del fallimento e decide l'aggiudicazione la garanzia, non solo relativamente ai diritti derivanti dai contratti di lavoro, ma altresì relativamente ad altri contratti o obblighi dell'insolvente imprescindibili per assicurare la continuità dell'attività;
- 3) se chi acquisisce un'impresa dichiarata fallita o un'unità produttiva impegnandosi a mantenere in essere tutti i contratti di lavoro o parte di essi, surrogandosi negli stessi, ottenga la garanzia che non si faranno valere nei suoi confronti o non gli saranno trasferiti altri obblighi del cedente connessi ai contratti o rapporti nei quali si surroga, in particolare rischi di natura fiscale o debiti previdenziali, o diritti eventualmente azionabili da parte dei titolari di diritti e obblighi derivanti da contratti stipulati dall'insolvente e trasferiti all'acquirente come un insieme o come un'unità produttiva;
- 4) se, in conclusione, con riferimento al trasferimento di unità produttive o imprese dichiarate insolventi in sede giudiziaria o amministrativa ed in liquidazione, la direttiva 2001/23<sup>(1)</sup> possa essere interpretata nel senso che essa consente non solo la tutela dei contratti di lavoro, ma altresì quella di altri contratti che incidano in modo diretto e immediato sul mantenimento di tali contratti;
- 5) se, infine, il tenore letterale dell'art. 149, n. 2, della legge fallimentare spagnola, laddove menziona la successione nell'impresa, non implichi una contraddizione con l'art. 5, n. 2, lett. a), della citata direttiva 2001/23 in quanto la surrogazione trasferisce al cessionario gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e quelli del fallito o insolvente, sostanzialmente i debiti nei confronti della previdenza sociale eventualmente non ancora pagati dall'impresa fallita

<sup>(1)</sup> Direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti. (GU L 82, pag. 16).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto oikeus (Finlandia) il 10 luglio 2007 — Lahti Energia Oy**

(Causa C-317/07)

(2007/C 211/48)

*Lingua processuale: il finlandese*

**Giudice del rinvio**

Korkein hallinto oikeus

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Lahti Energia Oy

*Altre parti nel procedimento:* Lahden ympäristölautakunta, Hämeen ympäristökeskus, Salpausselän luonnonystävät ry

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'art. 3, n. 1, della direttiva 2000/76/CE<sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che la direttiva non è applicabile all'incenerimento di rifiuti gassosi.
- 2) Se un impianto di gassificazione, in cui si ottiene gas a partire da rifiuti, attraverso un processo di pirolisi, debba essere considerato come un impianto di incenerimento ai sensi dell'art. 3, n. 4, della direttiva 2000/76/CE, anche qualora in tale impianto non vi sia alcuna linea di incenerimento.
- 3) Se l'incenerimento nella caldaia di una centrale elettrica di gas formatosi in un impianto di gassificazione e depurato dopo il processo di gassificazione debba essere considerato come un procedimento incluso nell'art. 3 della direttiva 2000/76/CE. Se, a tale riguardo, abbia rilevanza il fatto che il gas prodotto e depurato sostituisca il carburante fossile e che le emissioni della centrale elettrica per unità di energia prodotta, impiegando il gas ottenuto da rifiuti e depurato, siano inferiori rispetto a quelle derivanti dall'impiego di altri carburanti. Se, ai fini dell'interpretazione della portata della direttiva 2000/76/CE, sia rilevante che l'impianto di gassificazione e la centrale elettrica, da un punto di vista tecnico-funzionale e in considerazione della distanza a cui si trovano, costituiscano un unico impianto o il fatto che il gas prodotto, formatosi nell'impianto di gassificazione e depurato, venga spedito e possa essere utilizzato come carburante o per altri scopi in altro luogo, ad esempio per la produzione di energia.
- 4) A quali condizioni il gas formatosi in un impianto di gassificazione e depurato possa essere considerato un prodotto, in modo tale da non essere più incluso nelle disposizioni relative ai rifiuti.

<sup>(1)</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull'incenerimento dei rifiuti (GU L 332, pag. 91).

**Ricorso proposto l'11 luglio 2007 dalla 3 F, già Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione Ampliata) 23 aprile 2007, causa T-30/03: Specialarbejderforbundet i Danmark (SID)/Commissione delle Comunità europee**

(Causa C-319/07 P)

(2007/C 211/49)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### Parti

*Ricorrente:* 3 F, già Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) (rappresentanti: A. Bentley, Barrister e A. Worsøe, advokat)

*Altre parti nel procedimento:* Commissione delle Comunità europee, Regno di Danimarca, Regno di Norvegia

#### Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado 23 aprile 2007, causa T-30/03, Specialarbejderforbundet i Danmark/Commissione delle Comunità europee;
- dichiarare ammissibile il ricorso della ricorrente nella causa T-30/03; e
- in ogni caso, condannare la Commissione alle spese della ricorrente relative al presente ricorso.

#### Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata deve essere annullata per i seguenti motivi:

1. Il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto fondandosi sulla sentenza C-67/96, Albany, per ritenere che la ricorrente non potesse far valere la propria posizione concorrenziale nella negoziazione di contratti collettivi al fine di stabilire che era individualmente interessata.
2. Il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto dichiarando che la ricorrente non poteva invocare aspetti sociali al fine di stabilire che era individualmente interessata.
3. Il Tribunale di primo grado ha disatteso la giurisprudenza Plaumann e ARE dichiarando che la ricorrente non può essere considerata interessata individualmente per il solo fatto che l'aiuto controverso è stato erogato ai destinatari per mezzo di una riduzione di rivendicazioni salariali dei marittimi che beneficiano dell'esenzione dall'imposta sui redditi.
4. Il Tribunale di primo grado si è discostato dalla giurisprudenza Van der Kooy e CIRFS dichiarando che gli interessi propri della ricorrente come negoziatrice non erano lesi da misure fiscali.

**Ricorso proposto l'11 luglio 2007 dalla Antartica Srl avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 10 maggio 2007, causa T-47/06, Antartica Srl/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)**

(Causa C-320/07 P)

(2007/C 211/50)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### Parti

*Ricorrente:* Antartica Srl (rappresentanti: avv.ti E. Racca e A. Fusillo)

*Altre parti nel procedimento:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e The Nasdaq Stock Market, Inc.

#### Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso;
- condannare il convenuto alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che l'interpretazione fornita dal Tribunale di primo grado dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 <sup>(1)</sup> non è conforme all'usuale definizione di notorietà di un marchio ai sensi della causa C-372/97, General Motors.

<sup>(1)</sup> GU 1993, L 11, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat (Belgio) il 12 luglio 2007 — Coditel Brabant SA/ 1. Commune d'Uccle, 2. Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutélé), 3. Région de Bruxelles-Capitale**

(Causa C-324/07)

(2007/C 211/51)

*Lingua processuale: il francese*

#### Giudice del rinvio

Conseil d'Etat

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Coditel Brabant SA

*Convenuti:* 1. Commune d'Uccle, 2. Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutélé), 3. Région de Bruxelles-Capitale

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se un comune possa, senza rivolgersi alla concorrenza, affiliarsi ad una società cooperativa che raggruppa esclusivamente altri comuni e associazioni di comuni (detta intercomunale pura) al fine di trasferirle la gestione della propria rete di teledistribuzione, sapendo che la società realizza la parte essenziale delle proprie attività con i suoi soli affiliati e liberandoli dai loro obblighi e che le decisioni in rapporto con queste vengono adottate dal consiglio di amministrazione e dai consigli di settore nei limiti delle deleghe che questi loro accorda, organi statuari composti da rappresentanti delle autorità pubbliche e che statusiscono a maggioranza.
- 2) Se i poteri così esercitati, tramite organi statuari, da tutti i cooperatori, o da una parte di questi nel caso di settori o sottosectori di gestione, sulle decisioni della società cooperativa possano essere considerati tali da consentire loro di esercitare sulla detta società un controllo analogo a quello esercitato sui loro propri servizi.
- 3) Se tali poteri e tale controllo, per poter essere qualificati analoghi, debbano essere esercitati individualmente da ciascun affiliato o se sia comunque sufficiente che vengano esercitati dalla maggioranza degli affiliati.

**Ricorso proposto l'11 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo**

(Causa C-325/07)

(2007/C 211/52)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentante: G. Rozet, agente)

*Convenuto:* Granducato di Lussemburgo

**Conclusioni della ricorrente**

- dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 marzo 2003, 2003/18/CE, che modifica la

direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro<sup>(1)</sup> o, comunque, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 2, n. 1, di tale direttiva;

- condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il termine per il recepimento della direttiva 2003/18/CE è scaduto il 14 aprile 2006.

<sup>(1)</sup> GU L 97, pag. 48.

**Ricorso proposto il 13 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo**

(Causa C-328/07)

(2007/C 211/53)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentante: W. Wils, agente)

*Convenuto:* Granducato di Lussemburgo

**Conclusioni della ricorrente**

- dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale<sup>(1)</sup> o, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva;

- condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il termine di recepimento della direttiva 2004/48/CE è scaduto il 29 aprile 2006.

<sup>(1)</sup> GU L 157, pag. 45 e — rettifica — GU L 195, pag. 16.

**Ricorso proposto il 13 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese**

(Causa C-329/07)

(2007/C 211/54)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentante: W. Wils, agente)

*Convenuta:* Repubblica francese

**Conclusioni della ricorrente**

- dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale<sup>(1)</sup> o, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di questa direttiva;
- condannare la Repubblica francese alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il termine di recepimento della direttiva 2004/48/CE è scaduto il 29 aprile 2006.

<sup>(1)</sup> GU L 157, pag. 45 e — rettifica — GU L 195, pag. 16.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d'appel de Lyon (Francia) il 17 luglio 2007 — Regie Networks/Ministro per l'economia, le finanze e l'industria**

(Causa C-333/07)

(2007/C 211/55)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Cour administrative d'appel de Lyon

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Regie Networks

*Convenuto:* Ministro per l'economia, le finanze e l'industria

**Questione pregiudiziale**

Se la decisione della Commissione europea 10 novembre 1997, n. N 679/97, mediante la quale tale istituzione ha deciso di non sollevare obiezioni riguardo alle modifiche apportate al regime di aiuto alla diffusione radiofonica istituito con il decreto n. 92-1053<sup>(1)</sup>, sia valida per quanto riguarda la sua motivazione, la valutazione compiuta circa la compatibilità con il Trattato CE del finanziamento del regime di aiuto alla diffusione radiofonica istituito per il periodo 1998-2002, nonché la parte motivazionale fondata sul mancato aumento delle risorse di bilancio del regime di aiuto in questione.

<sup>(1)</sup> Decreto 30 settembre 1992, n. 92-1053, relativo al rinnovo di una tassa parafiscale a beneficio di un fondo di sostegno alla diffusione radiofonica, JORF del 1° ottobre 1992, n. 228, e decreto del 29 dicembre 1997, n. 97-1263, relativo all'istituzione di una tassa parafiscale a beneficio di un fondo di sostegno alla diffusione radiofonica, JORF del 30 dicembre 1997, n. 302, pag. 19194.

**Ricorso proposto il 19 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo**

(Causa C-340/07)

(2007/C 211/56)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet e M. van Beek, agenti)

*Convenuto:* Granducato di Lussemburgo

**Conclusioni della ricorrente**

- dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro<sup>(1)</sup> o, comunque, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 2 di tale direttiva;
- condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il termine per il recepimento della direttiva 2002/73/CE è scaduto il 5 ottobre 2005.

---

(<sup>1</sup>) GU L 269, pag. 15.

**Ricorso proposto il 20 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia**

(Causa C-341/07)

(2007/C 211/57)

*Lingua processuale: lo svedese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: W. Wils e P. Dejmek)

*Convenuto:* Regno di Svezia

**Conclusioni della ricorrente**

— constatare che il Regno di Svezia, non adottando tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE (<sup>1</sup>), sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, ovvero non comunicando tali provvedimenti alla Commissione, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti ai sensi della detta direttiva.

— condannare il Regno di Svezia alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 28 aprile 2006.

---

(<sup>1</sup>) GU L 157, pag. 45.

**Ricorso proposto il 24 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica**

(Causa C-342/07)

(2007/C 211/58)

*Lingua processuale: il greco*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e B. Schima)

*Convenuta:* Repubblica ellenica

**Conclusioni della ricorrente**

— dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2002, 2002/91/CE (<sup>1</sup>), sul rendimento energetico nell'edilizia, e, in ogni caso, non avendo comunicato alla Commissione le citate disposizioni, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della stessa direttiva;

— condannare Repubblica ellenica alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il termine per la trasposizione della direttiva 2002/91/CE nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 4 gennaio 2006.

---

(<sup>1</sup>) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.

**Ricorso proposto il 25 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica**

(Causa C-345/07)

(2007/C 211/59)

*Lingua processuale: il greco*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Zavvos e P. Dejmek)

*Convenuta:* Repubblica ellenica

**Conclusioni della ricorrente**

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/49/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) <sup>(1)</sup>, e, in ogni caso, non avendo comunicato alla Commissione le citate disposizioni, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della stessa direttiva;
- condannare Repubblica ellenica alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il termine per la trasposizione della direttiva 2004/49/CE nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 30 aprile 2006.

---

<sup>(1)</sup> GU L 164, pag. 44.

**Ricorso proposto il 25 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica**

(Causa C-346/07)

(2007/C 211/60)

*Lingua processuale: il greco*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Zavvos e P. Dejmek)

*Convenuta:* Repubblica ellenica

**Conclusioni della ricorrente**

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/50/CE, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale <sup>(1)</sup> e, in ogni caso, non avendo comunicato alla Commissione le citate disposizioni, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della stessa direttiva;
- condannare Repubblica ellenica alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il termine per la trasposizione della direttiva 2004/50/CE nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 30 aprile 2006.

---

<sup>(1)</sup> GU L 164, pag. 114.

## TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

**Sentenza del Tribunale di primo grado del 18 luglio 2007**  
— Ente per le Ville vesuviane/Commissione

(Causa T-189/02) <sup>(1)</sup>

*(«Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Chiusura di un contributo finanziario comunitario — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Legittimazione ad agire del beneficiario finale del contributo — Nesso diretto — Diritti della difesa — Violazione dell'art. 12 del regolamento (CEE) n. 4254/88 modificato — Difetto di istruttoria»)*

(2007/C 211/61)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

*Ricorrente:* Ente per le Ville vesuviane (Napoli, Italia) (rappresentanti: E. Soprano e A. De Angelis, avv.ti)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Flynn e H. Speyart, agenti)

**Oggetto della causa**

Avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 13 marzo 2002, D(2002) 810111, recante chiusura del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per un investimento in infrastrutture in Campania relativo ad un sistema integrato di valorizzazione a fini turistici di tre ville vesuviane (FESR n. 86/05/04/054)

**Dispositivo della sentenza**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Ente per le Ville vesuviane sopporterà la totalità delle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 191 del 10 agosto 2002.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 19 luglio 2007** —  
Bouychou/Commissione

(Causa T-344/04) <sup>(1)</sup>

*(Responsabilità extracontrattuale — Decisione di restituzione di aiuti di Stato concessi dalla Francia alla società Stardust Marine — Annullamento della decisione tramite sentenza della Corte)*

(2007/C 211/62)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrente:* Denis Bouychou, commissario per l'esecuzione del piano di cessione della società Stardust Marine (Parigi, Francia) (rappresentanti: B. Vatier e M. Verger, avocats)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet e C. Giolito, agenti)

**Oggetto**

Domanda di risarcimento del danno asseritamente causato dalla decisione della Commissione 8 settembre 1999, 2000/513/CE, concernente gli aiuti concessi dalla Francia alla società Stardust Marine, rappresentata dall'avvocato Bouychou, in qualità di commissario per l'esecuzione del piano.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il ricorrente è condannato alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 262 del 23 ottobre 2004.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 19 luglio 2007 —  
FG Marine/Commissione**

(Causa T-360/04) <sup>(1)</sup>

*(Responsabilità extracontrattuale — Decisione di restituzione  
di aiuti concessi dalla Francia alla società Stardust Marine —  
Annullamento della decisione tramite sentenza della Corte)*

(2007/C 211/63)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: FG Marine SA (Roissy Charles de Gaulle, Francia)  
(rappresentante: M.-A. Michel, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresen-  
tanti: G. Rozet e C. Giolito, agenti)

**Oggetto**

Domanda di risarcimento del danno asseritamente causato dalla  
decisione della Commissione 8 settembre 1999, 2000/513/CE,  
concernente gli aiuti concessi dalla Francia alla società Stardust  
Marine.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto
- 2) Il ricorrente è condannato alle spese

<sup>(1)</sup> GU C 262 del 23 ottobre 2004.

**Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado  
27 giugno 2007 — V/Parlamento**

(causa T-345/05 R II)

*(Procedimento sommario — Revoca dell'immunità di un  
membro del Parlamento europeo — Domanda di sospensione  
dell'esecuzione — Urgenza)*

(2007/C 211/64)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Richiedente: V (Rappresentanti: J. Lofthouse, E. Hayes, barrister, e  
M. Monan, solicitor)

Resistente: Parlamento europeo (Rappresentanti: H. Krück, D.  
Moore e M. Windisch, agenti)

**Oggetto**

Domanda diretta al riesame della sua prima domanda di provve-  
dimenti urgenti, respinta con ordinanza del presidente del Tribu-  
nale 16 marzo 2007, causa T-345/05 R, non pubblicata nella  
Raccolta

**Dispositivo**

1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2) Le spese sono riservate.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 25 giugno 2007 —  
Drax Power e a./Commissione**

(Causa T-130/06) <sup>(1)</sup>

*(Ricorso di annullamento — Ambiente — Direttiva  
2003/87/CE — Sistema di scambio di quote di emissioni di  
gas a effetto serra — Proposta di modifica del piano nazionale  
di assegnazione delle quote — Rifiuto della Commissione —  
Irricevibilità)*

(2007/C 211/65)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrenti: Drax Power Ltd (Selby, Regno Unito), Great Yarmouth  
Power Ltd (Swindon, Regno Unito), International Power Plc  
(Londra, Regno Unito), Npower Copgen Ltd (Swindon), RWE  
Npower Plc (Swindon), ScottishPower Generation Ltd (Glasgow,  
Regno Unito) e Scottish and Southern Energy Plc (Perth, Regno  
Unito) (Rappresentanti: I. Glick, QC, e M. Cook, barrister)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresen-  
tanti: U. Wölker e X. Lewis, agenti)

**Oggetto**

Annullamento della decisione della Commissione 22 febbraio 2006, C(2006) 426 def., relativa alla proposta di emendamento del piano nazionale di assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra notificata dal Regno Unito ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87/CE.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese e quelle della Commissione.

(<sup>1</sup>) GU C 165 del 15.7.2006.

**Ricorso presentato il 31 maggio 2007 — KEK DIAGLOS/Commissione delle Comunità europee**

(Causa T-190/07)

(2007/C 211/66)

*Lingua processuale: il greco*

**Parti**

*Ricorrente:* KEK DIAGLOS (Peristeri dell'Attica, Grecia) (Rappresentante: avv. D. Chatzimichalis)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare, per i motivi esposti, l'impugnata decisione della Commissione delle Comunità europee n. 23/II/2006 e qualsiasi altro atto e/o decisione della Commissione delle Comunità europee ad essa connessi;
- condannare la Commissione delle Comunità europee convenuta alle spese del ricorso e spese e al pagamento degli onorari.

**Motivi e principali argomenti**

Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione delle Comunità europee 23 febbraio 2006, COM(2006) 465 def., con cui si chiede alla ricorrente di pagare la somma di EUR 71 981, a titolo di restituzione degli acconti che la «KEK

XINI» (<sup>1</sup>) ha percepito come sovvenzione nell'ambito del programma di informazione del cittadino europeo «PRINCE», maggiorata degli interessi per l'ingiustificato ritardo e per la mancanza di attestati di realizzazione del piano. La ricorrente afferma che la decisione impugnata è infondata, viziata da errori e da eccesso di potere e che contiene una motivazione carente e erronea.

Contrariamente a quanto ha dichiarato la Commissione — erroneamente e ingiustificatamente secondo la ricorrente — quest'ultima sostiene di aver adempiuto gli obblighi derivanti dalla convenzione di sovvenzione da essa sottoscritta per partecipare al programma di cui trattasi e che, quando erano stati notati ritardi a causa di difficoltà oggettive, essa ne aveva tempestivamente informato i competenti organi dell'UE.

La ricorrente sostiene parimenti che la «KEK XINI» non ha mai riscosso l'importo restante della sovvenzione dopo l'anticipo inizialmente riscosso di EUR 71 981 e considera invece che i lavori e le spese che ha sostenuto in relazione al detto progetto superino tale importo.

Per questo motivo, la ricorrente sostiene che occorre annullare la decisione impugnata, che è stata adottata a causa del mancato aggiornamento, da parte del personale della società, degli organi dell'UE che hanno effettuato i controlli in loco. Infatti, a causa del rinnovamento del personale responsabile del programma, non è stato inizialmente possibile aggiornare pienamente i nuovi dipendenti in modo che essi potessero raccogliere le informazioni richieste e fornire immediatamente risposte esaustive.

(<sup>1</sup>) In seguito alla modifica dello statuto della società avvenuta il 12 aprile 2006, la KEK XINI ha mutato la propria denominazione in «KEK DIAGLOS».

**Ricorso presentato il 26 giugno 2007 — Las Palmeras/Consiglio e Commissione**

(Causa T-217/07)

(2007/C 211/67)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrente:* Las Palmeras S. Coop. And. (Siviglia, Spagna) (Rappresentante: avv. L. Ortiz Blanco)

*Convenuti:* Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

### Conclusioni della ricorrente

- accogliere il presente ricorso per il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 288 CE, dichiarando il diritto della ricorrente al risarcimento, da parte del Consiglio e della Commissione in solido, di una somma complessiva di EUR 288 238;
- condannare alle spese le istituzioni convenute.

### Motivi e principali argomenti

La ricorrente nel presente procedimento, un'impresa spagnola che si occupa di sgranatura del cotone grezzo, propone domanda di risarcimento per i danni asseritamente subiti in conseguenza dell'applicazione, durante la campagna 2006/2007, del Capitolo 10 bis del Titolo IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003 <sup>(1)</sup>, introdotto dall'art. 1, n. 20, del regolamento (CE) n. 864/2004 <sup>(2)</sup>. Con il Capitolo 10 bis del Titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 si stabiliscono disposizioni comuni applicabili ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e si istituiscono taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

Si ricorda in proposito che le norme oggetto della controversia sono state annullate con sentenza della Corte di giustizia 7 settembre 2006, causa C-310/04, Regno di Spagna/Commissione, per violazione del principio di proporzionalità. Tale sentenza ha tuttavia sospeso gli effetti dell'annullamento fino all'adozione di un nuovo regolamento, cosicché le citate disposizioni sono state applicate anche alla campagna 2006/2007.

Sulla base di due relazioni commissionate a una società di consulenza, il ricorso esamina il danno subito dal settore, dal momento che, in conseguenza dell'applicazione delle norme annullate, nella campagna in esame si è avuto un netto calo nella quantità di cotone grezzo prodotto e, di conseguenza, di cotone sgranato dall'industria. In concreto, il regime di sostegni previsto dalle norme in esame prevede che una parte significativa degli aiuti (circa il 65 %) sia completamente svincolata dalla coltivazione del cotone, cosicché l'agricoltore continua a riceverla pur utilizzando i propri terreni per colture alternative. In tal modo, la redditività prevista per un ettaro di superficie coltivabile seminata a cotone è minore rispetto a quella per colture alternative. Tale situazione ha anche comportato la riduzione degli introiti realizzati con la lavorazione da parte dell'industria della sgranatura.

La ricorrente sostiene che nel caso in esame sussistono i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per far scattare la responsabilità extracontrattuale della Comunità.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 2004, n. 864, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, tenendo conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 161, pag. 48).

### Ricorso presentato il 26 giugno 2007 — Agroquivir/ Consiglio e Commissione

(Causa T-218/07)

(2007/C 211/68)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

### Parti

*Ricorrente:* Agroquivir, S. Coop. And. de Segundo Grado (Siviglia, Spagna) (Rappresentante: avv. Luis Ortiz Blanco)

*Convenuti:* Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

### Conclusioni della ricorrente

- accogliere il presente ricorso per il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 288 CE, dichiarando il diritto della ricorrente al risarcimento, da parte del Consiglio e della Commissione in solido, di una somma complessiva di EUR 288 238;
- condannare alle spese le istituzioni convenute.

**Motivi e principali argomenti**

I motivi e i principali argomenti sono i medesimi fatti valere nella causa T-217/07, Las Palmeras/Consiglio e Commissione.

**Ricorso presentato il 25 giugno 2007 — DSV ROAD/Commissione**

(Causa T-219/07)

(2007/C 211/69)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Parti**

*Ricorrente:* De Naamloze Vennootschap DSV ROAD (rappresentanti: avv.ti A. Poelmanse e A. Calewaert)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni della ricorrente**

— annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 24 aprile 2007, riferentesi alla richiesta del Regno del Belgio nota come caso REC 05/02, C(2007) 1776, con la quale si stabilisce che i dazi doganali per l'importo di EUR 168 004,65, che sono oggetto della richiesta del Regno del Belgio 12 agosto 2002, devono essere recuperati e che non è giustificato lo sgravio di dazi doganali per l'importo di EUR 168 004,65, che sono oggetto della richiesta del Regno del Belgio 12 agosto 2002.

— condannare la Commissione alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

La ricorrente importava dischetti dalla Thailandia, nei confronti della quale vigeva un regime preferenziale nell'ambito del Sistema delle preferenze generalizzate, purché per l'importazione fosse stato rilasciato dalle competenti autorità thailandesi un certificato d'origine (modulo A), a norma dell'art. 80 del regolamento (CEE) n. 2454/93 <sup>(1)</sup>.

Per ciascuna dichiarazione in dogana la ricorrente ha depositato un modulo A rilasciato dalle autorità thailandesi, per cui le autorità belghe hanno accordato il trattamento tariffario preferenziale.

Un certo numero di certificati rilasciati dalle autorità thailandesi è stato tuttavia dichiarato nullo, cosicché i beni importati nella UE non erano ammissibili per un trattamento tariffario preferenziale.

Nella decisione impugnata la Commissione ha stabilito che l'obbligazione doganale da ciò derivante deve essere recuperata.

La ricorrente sostiene anzitutto che la Commissione avrebbe dovuto decidere che i dazi dovuti non dovevano essere recuperati, ai sensi dell'art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 <sup>(2)</sup>. Secondo la ricorrente il rilascio dei certificati modulo A è da imputare ad un errore delle autorità thailandesi e non è in alcun modo dimostrato che gli esportatori avrebbero rappresentato i fatti in modo non corretto. A parere della ricorrente, si tratta inoltre di un errore, in quanto le autorità thailandesi sapevano o avrebbero dovuto sapere che i beni non erano ammissibili per il trattamento preferenziale.

La ricorrente adduce, inoltre, che la Commissione avrebbe dovuto procedere allo sgravio dei dazi, ai sensi dell'art. 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, giacché si era in presenza di circostanze particolari.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) del Consiglio del 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

**Ricorso presentato il 29 giugno 2007 — Thomson Sales Europe/Commissione**

(Causa T-225/07)

(2007/C 211/70)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Thomson Sales Europe (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentanti: avv. F. Goguel e F. Foucault)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni della ricorrente**

— disporre, prima di pronunciarsi, la messa a disposizione delle parti della totalità degli elementi, dei documenti, dei resoconti, delle lettere, dei lavori preparatori ecc. che hanno condotto all'adozione dei due regolamenti n. 2376/94 e n. 710/95;

— a titolo principale, annullare la decisione della Commissione 7 maggio 2007, n. REM 03/05.

## Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 7 maggio 2007, n. REM 03/05, che constata che lo sgravio dei dazi all'importazione non è giustificato nel caso specifico della ricorrente. Tale decisione è stata emessa in seguito alla domanda rivolta alla Commissione dalle autorità nazionali francesi, che avevano chiesto alla ricorrente il pagamento dei dazi antidumping all'importazione degli apparecchi ricevitori per televisori a colori fabbricati dalla sua filiale avente sede in Thailandia, dazi all'importazione dei quali essa aveva sollecitato lo sgravio sulla base dell'art. 239 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>.

La ricorrente ritiene di poter beneficiare di tale sgravio sulla base dell'art. 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, in quanto, a suo avviso, essa soddisfa le due condizioni da esso previste.

Per quanto riguarda la prima condizione (l'esistenza di condizioni particolari), essa fa valere che tali condizioni particolari sussisterebbero in effetti nei suoi confronti e deriverebbero, da un lato, dal comportamento della Commissione che avrebbe modificato il suo orientamento con riferimento all'interpretazione delle disposizioni normative in materia di origine delle merci senza aver avvertito adeguatamente gli operatori e, dall'altro, da quello delle autorità nazionali che avrebbero seguito l'orientamento adottato dalla Commissione.

Per quanto riguarda la seconda condizione di cui all'art. 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (l'assenza di frode o di manifesta negligenza), la ricorrente asserisce che non si può ritenere che essa sia stata negligente, poiché essa avrebbe riposto il suo affidamento nella fondatezza della posizione iniziale dei servizi della Commissione che, a suo avviso, avrebbero deciso di non applicare rigorosamente nei suoi confronti le regole sull'origine delle merci, bensì di applicarle i dazi antidumping preferenziali per tutti gli apparecchi fabbricati ed esportati dalla sua filiale avente sede in Thailandia.

<sup>(1)</sup> GU L 302, pag. 1.

**Ricorso presentato il 20 giugno 2007 — Prana Haus/UAMI (PRANAHAUS)**

(Causa T-226/07)

(2007/C 211/71)

Lingua processuale: il tedesco

## Parti

Ricorrente: Prana Haus GmbH (Friburgo, Germania) (rappresentante: avv. N. Hebeis)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

## Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso 18 aprile 2007, relativa al procedimento R 1611/2006-1;
- ingiungere all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno di iscrivere nel registro comunitario dei marchi la domanda di registrazione n. 4839916 del marchio «PRANAHAUS», e
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese del procedimento.

## Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «PRANAHAUS» per prodotti e servizi delle classi 9, 16 e 35 (domanda di registrazione n. 4839916).

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 <sup>(1)</sup>, poiché non sussiste alcun impedimento assoluto per la registrazione del marchio per il quale è stata presentata domanda di registrazione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

**Ricorso presentato il 28 giugno 2007 — Spagna/Commissione**

(Causa T-227/07)

(2007/C 211/72)

Lingua processuale: lo spagnolo

## Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: sig. M. Muñoz Pérez).

Convenuta: Commissione delle Comunità europee.

**Conclusioni del ricorrente:**

- annullare la decisione della Commissione 18 aprile 2007, 2007/243/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del FEAOG, sezione «garanzia», per la parte che costituisce oggetto del presente ricorso, e
- condannare la Commissione alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il Regno di Spagna impugna la decisione in oggetto, in quanto la medesima prevede una rettifica contabile dei pagamenti effettuati a titolo di aiuti alla produzione di beni derivanti dalla trasformazione di pomodori negli esercizi finanziari 2003 e 2004, per un importo pari a EUR 4 090 316,46.

A sostegno delle sue censure, il ricorrente lamenta:

- la violazione degli artt. 2 e 3 del regolamento n. 729/70 <sup>(1)</sup> e dell'art. 2 del regolamento n. 1258/1999 <sup>(2)</sup>, data l'inesistenza delle irregolarità lamentate dalla Commissione relative, in particolare, ai controlli all'atto della consegna delle materie prime, concretizzatisi nell'assenza di controlli notturni da parte degli ispettori della Comunidad Autónoma de Extremadura (Regione autonoma di Estremadura), nell'omessa conservazione delle bolle di pesatura e nella firma in blocco delle bolle di consegna;
- in subordine, la violazione del principio di proporzionalità, dato che la Commissione impone una rettifica contabile sulla totalità dei quantitativi di pomodoro consegnati, mentre l'irregolarità sostanziale che giustifica la rettifica riguarderebbe unicamente i quantitativi consegnati in orario notturno ed esisterebbe, pertanto, la possibilità di limitare la rettifica ai detti quantitativi.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103).

**Ricorso presentato il 29 giugno 2007 — Malheiro/Commissione**

(Causa T-228/07)

(2007/C 211/73)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Ana Malheiro (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. C. Ebrecht)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni della ricorrente**

- annullare la decisione della Commissione europea, Direttore generale del personale e dell'amministrazione, 30 aprile 2007, recante rigetto del reclamo n. R/6/07, presentato l'8 gennaio 2007, diretto all'annullamento della decisione della DG ADMIN della Commissione europea, di non concederle indennità diverse dall'indennità giornaliera ridotta, pari a EUR 28,78;
- condannare la convenuta a pagare alla ricorrente, per il periodo dal 16 novembre 2006 al 31 ottobre 2008, l'indennità giornaliera integrale di EUR 115,09, prevista nella decisione della Commissione 1° giugno 2006, C(2006) 2003, recante norme sul distacco di esperti nazionali presso la Commissione, al netto dell'importo dell'indennità giornaliera già percepita dalla ricorrente, più un'indennità mensile supplementare di EUR 542,55;
- condannare la convenuta al rimborso delle spese sostenute dalla ricorrente per il trasloco;
- condannare la convenuta alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

La ricorrente, che lavora per la Commissione come esperta nazionale distaccata, desidera ricevere i) l'indennità giornaliera integrale anziché l'indennità giornaliera ridotta assegnatale dalla Commissione, e ii) un'ulteriore indennità mensile invece delle spese di trasloco.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere, anzitutto, che la Commissione ha commesso un errore di valutazione ritenendo che la residenza della ricorrente fosse a Bruxelles in quanto vi risiede suo marito. La ricorrente sostiene che il suo soggiorno a Bruxelles è solo di carattere temporaneo e che essa è esposta, in misura pari ad ogni altro esperto nazionale distaccato, agli stessi inconvenienti e svantaggi derivanti dal carattere temporaneo del distacco.

Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio di parità di trattamento e l'art. 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, poiché l'art. 20, n. 3, lett. b), della decisione della Commissione recante norme sul distacco di esperti nazionali presso la Commissione discrimina gli esperti nazionali distaccati coniugati rispetto agli esperti nazionali non coniugati conviventi.

In aggiunta, la ricorrente afferma che tale discriminazione nonché, rispetto all'indennità della ricorrente, maggiore indennità concessa a esperti nazionali distaccati di sesso maschile celibi (conviventi o meno) comporta una violazione dell'art. 141 CE e del principio di parità di trattamento tra uomini e donne, nonché della direttiva 2000/78/CE<sup>(1)</sup> e del principio di proporzionalità.

(<sup>1</sup>) Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

**Ricorso proposto il 5 luglio 2007 da Maddalena Lebedef-Caponi avverso la sentenza 25 aprile 2007 del Tribunale della funzione pubblica, causa F-71/06, Lebedef-Caponi/Commissione**

**(Causa T-233/07 P)**

(2007/C 211/74)

*Lingua processuale: il francese*

#### Parti

*Ricorrente:* Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Granducato di Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Frabetti)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione delle Comunità europee

#### Conclusioni della ricorrente

- annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 25 aprile 2007, causa F-71/06;
- accogliere le conclusioni presentate dalla ricorrente in primo grado e, di conseguenza, dichiarare ricevibile e fondato il ricorso relativo alla causa F-71/06;
- in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;
- decidere su spese, costi e onorari e condannare la Commissione al loro pagamento.

#### Motivi e principali argomenti

Nel suo ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica recante rigetto del ricorso con il quale ella ha chiesto l'annullamento del suo rapporto di evoluzione della carriera per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente sostiene che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe commesso errori di interpretazione e di valutazione dei fatti che l'avrebbero indotto a dichiarare fondate le valutazioni critiche espresse nel REC impugnato nei confronti della ricorrente.

**Ricorso proposto il 3 luglio 2007 — Koninklijke Grolsch/Commissione delle Comunità europee**

**(Causa T-234/07)**

(2007/C 211/75)

*Lingua processuale: l'olandese*

#### Parti

*Ricorrente:* Koninklijke Grolsch NV (rappresentanti: M.B. W. Biesheuvel, advocaat, e J.K. de Pree, advocaat)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

#### Conclusioni della ricorrente

- annullamento totale o parziale della decisione indirizzata alla Grolsch e in ogni caso in quanto è indirizzata alla Grolsch;
- annullamento, o, in subordine, riduzione dell'ammenda inflitta alla Grolsch;
- condanna della Commissione alle spese di causa.

#### Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 18 aprile 2007 relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 81 del trattato CE (COMP/B-2/37.766 — Mercato olandese della birra) con cui viene inflitta un'ammenda alla ricorrente.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi di ordine procedurale. In primo luogo, il procedimento è durato in maniera irragionevolmente lunga, per cui sussiste una violazione del termine ragionevole. In secondo luogo sarebbero stati violati i diritti della difesa, in quanto la ricorrente è stata privata dell'accesso alle risposte delle altre parti alla comunicazione degli addebiti. In terzo luogo sarebbero stati violati i principi di buona amministrazione, tra cui il principio di sollecitudine e la presunzione di innocenza, in quanto la Commissione ha avuto un atteggiamento parziale nell'indagine, non ha preso in considerazione elementi a discarico e ha effettuato un'indagine incompleta o superficiale.

La ricorrente deduce poi sei motivi contro le constatazioni di merito della Commissione. Secondo la ricorrente la Commissione ha violato l'art. 81 CE, il requisito di motivazione e i principi di buona amministrazione nelle constatazioni che ha fatto relativamente, in primo luogo, all'asserito fine delle riunioni, in secondo luogo all'asserita attribuzione occasionale di clienti nel settore degli alberghi, dei ristoranti e dei caffè e in quello del consumo personale, in terzo luogo all'asserito coordinamento di altre condizioni commerciali, in quarto luogo all'asserito accordo e/o all'asserita pratica concordata sui prezzi e gli aumenti di prezzo sia nel settore degli alberghi, dei ristoranti e dei caffè che in quello del consumo personale, compresa la birra venduta con il marchio di distributore, in quinto luogo all'asserita durata dell'infrazione e in sesto luogo all'asserita partecipazione diretta della ricorrente all'infrazione addebitata.

Infine, la ricorrente deduce due motivi relativamente all'importo dell'ammenda inflitta. Secondo la ricorrente, la Commissione ha violato l'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 <sup>(1)</sup> servendosi di una cifra d'affari teorica comprensiva delle accise per applicare l'aliquota legale massima del 10 %. La ricorrente contesta anche il carattere straordinario dell'ammenda inflitta relativamente alla quale la Commissione non ha tenuto conto della lunga durata del procedimento e della diversità rispetto al caso belga parallelo <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Decisione della Commissione 5 dicembre 2001, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 del trattato CE (caso IV/37.614/F3 PO/ Interbrew e Alken-Maes) (GU 2003, L 200, pag. 1).

## Ricorso proposto il 4 luglio 2007 — Bavaria/Commissione

(Causa T-235/07)

(2007/C 211/76)

*Lingua processuale: l'olandese*

### Parti

*Ricorrente:* Bavaria NV (rappresentanti: O.W. Brouwer, advocaat, D. Mes, advocaat, e A.C.E. Stoffer, advocaat)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

### Conclusioni della ricorrente

— annullamento totale o parziale della decisione della Commissione 18 aprile 2007, relativa ad una procedura di applica-

zione dell'articolo 81 CE (caso COMP/B/2/37.766 — Mercato olandese della birra — C(2007) 1697 def.) in quanto essa riguarda la Bavaria NV;

- in subordine, riduzione dell'ammenda inflitta alla Bavaria NV;
- condanna della Commissione alle spese di causa.

### Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 18 aprile 2007, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 81 del trattato CE (caso COMP/B/2/37.766 — Mercato olandese della birra) con cui viene inflitta un'ammenda alla ricorrente.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere in primo luogo una violazione del principio di buona amministrazione, in quanto la Commissione ha ommesso di effettuare un'indagine completa, accurata ed imparziale.

In secondo luogo la Commissione avrebbe violato l'art. 81 CE a causa di manifesti errori di valutazione, un'erronea applicazione del diritto nell'accertamento dell'infrazione, una violazione della presunzione di innocenza, del principio di legalità e dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE.

In terzo luogo la Commissione avrebbe inesattamente determinato la durata dell'infrazione.

In quarto luogo la Commissione nell'accertamento dell'ammontare dell'ammenda inflitta alla ricorrente avrebbe violato l'art. 23 del regolamento n. 1/2003 <sup>(1)</sup>, gli orientamenti sulle ammende su di esso basati <sup>(2)</sup>, il principio di uguaglianza e il principio di proporzionalità.

In quinto luogo la ricorrente fa valere un manifesto superamento del termine ragionevole per l'indagine della Commissione che è durata oltre sette anni.

In sesto luogo la ricorrente fa valere una violazione delle forme sostanziali, del principio di buona amministrazione e dei diritti della difesa, dovuto al rifiuto di concedere l'accesso alle risposte di altre birrerie sui punti del reclamo e alle parti del fascicolo della Commissione che erano di essenziale rilevanza per la difesa della ricorrente.

<sup>(1)</sup> Regolamento del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato.

<sup>(2)</sup> Comunicazione della Commissione — Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA (GU 1998 C 9, pag. 3).

**Ricorso presentato il 4 luglio 2007 — Repubblica federale di Germania/Commissione**

(Causa T-236/07)

(2007/C 211/77)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e J. Müller)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni della ricorrente**

— annullare la decisione della Commissione 27 aprile 2007, C(2007) 1901, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri in relazione alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, per l'esercizio finanziario 2006, nella parte in cui viene addebitato alla ricorrente un importo di 1 750 616,27 EUR;

— condannare la convenuta alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 27 aprile 2007, C(2007) 1901 def., sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri in relazione alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, per l'esercizio finanziario 2006, e ne chiede l'annullamento nella parte in cui imputa alla ricorrente il 50 % di talune restituzioni all'esportazione non recuperabili.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere, in primo luogo, che la convenuta ha indebitamente applicato il regime forfetario di imputazione del 50 %, di cui all'art. 32, n. 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005 <sup>(1)</sup>. Secondo la ricorrente, tale regolamento non è applicabile qualora si tratti di casi comunicati ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento (CE) n. 595/91 <sup>(2)</sup>.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che in alcuni dei casi controversi, la convenuta ha violato i principi inerenti alla corretta amministrazione, in quanto non si è attenuta alla

propria autolimitazione risultante dalla dichiarazione unilaterale 4 maggio 1995.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) del Consiglio 4 marzo 1991, n. 595, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (GU L 67, pag. 11).

**Ricorso presentato il 27 giugno 2007 — CityLine Hungary/Commissione delle Comunità europee**

(Causa T-237/07)

(2007/C 211/78)

*Lingua processuale: l'ungherese*

**Parti**

*Ricorrente:* CityLine Hungary Kft. (Vecsés, Ungheria) (rappresentante: Menyhei Á., avv.)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni della ricorrente**

— Annullare l'art. 2 quater, n. 1, del regolamento della Commissione n. 375/2007 del 30 marzo 2007 pubblicato il 4 aprile 2007 sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

— condannare la convenuta alle spese relative ai costi del presente procedimento, comprese quelle legali.

**Motivi e principali argomenti**

La ricorrente impugna il n. 1 dell'art. 2 quater del regolamento 1702/2003/CE, inserito mediante il regolamento 375/2007/CE <sup>(1)</sup>. Il detto articolo ha ad oggetto il proseguimento dell'attività di taluni aeromobili registrati negli Stati membri.

La ricorrente, esercita un'impresa di vari prodotti di trasporto aereo, e deduce che è interessata personalmente e direttamente dalla detta norma di regolamento impugnata.

La ricorrente, a motivazione del suo ricorso deduce che l'art. 2 quater della direttiva 375/2007/CE è in contrasto con il principio generale della certezza del diritto. Secondo la ricorrente, la norma impugnata condiziona la possibilità di tenere in esercizio aeromobili ad una circostanza esauritasi nel passato, cioè con l'iscrizione nel registro in essere già da prima dell'adesione dello Stato membro all'Unione. Con tutta evidenza, in passato per i singoli interessati non era possibile osservare tale circostanza.

Inoltre, a parere della ricorrente, l'articolo impugnato del regolamento n. 275/2007/CE è in contrasto con il principio di proporzionalità quale risulta dall'art. 5, CE del Trattato. A questo proposito la ricorrente deduce che in considerazione dei soggetti che si ritrovano iscritti nei registri nazionali degli aeromobili dopo l'adesione, l'impugnata disposizione costituisce una restrizione sproporzionata. Tale articolo introduce un regime e una normativa inutili dal punto di vista della sicurezza aerea e con ciò va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Trattato CE.

(<sup>4</sup>) Regolamento (CE) n. 375/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 94, pagg. 3-17).

#### Ricorso proposto l'11 luglio 2007 — Ristic e a./Commissione

(Causa T-238/07)

(2007/C 211/79)

Lingua processuale: il tedesco

#### Parti

*Ricorrenti:* Ristic AG (Burgthann, Germania), Piratic Meeresfrüchte Import GmbH (Burgthann, Germania), Prime Catch Seafood GmbH (Burgthann, Germania) e Rainbow Export Processing SA (San José, Costa Rica) (rappresentante: H. Schmidt, Rechtsanwalt)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

#### Conclusioni delle ricorrenti

— Annullare la decisione della Commissione 16 maggio 2007 (2077/362/CE) ai sensi dell'art. 231, primo comma, CE, nella parte in cui ha modificato la decisione 2004/432/CE nel senso che il Costa Rica non figura più nella prima colonna del relativo allegato con il proprio codice ISO 2, che non viene più indicato con il proprio nome nella

seconda colonna e che, nell'ottava colonna, non è più contrassegnato con la lettera «X», secondo cui, ai sensi della decisione 2004/432/CE, possono essere importati nell'Unione europea dal Costa Rica animali di acquicoltura ovvero prodotti derivati da animali di acquicoltura;

- nel merito, condannare la Comunità europea al risarcimento del danno derivato alla ricorrente dalla decisione della Commissione;
- condannare la Commissione alle spese ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

#### Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti impugnano la decisione della Commissione 2007/362/CE (<sup>4</sup>), in quanto, per effetto di quest'ultima, il Costa Rica verrebbe ad essere escluso, con riguardo agli animali di acquicoltura e ai prodotti di derivazione animale da acquicoltura, dall'elenco dei paesi terzi per i quali sono stati approvati i piani di sorveglianza dei residui.

Le ricorrenti sono imprese che si occupano, in particolare, della trasformazione e della commercializzazione di gamberetti di acquicoltura nel Costa Rica e nell'Equador. Esse deducono di essere direttamente ed individualmente interessate dalla decisione impugnata ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE.

Le ricorrenti deducono, a sostegno della propria domanda, la nullità della decisione impugnata per violazione del principio di proporzionalità. La convenuta avrebbe inoltre violato il loro diritto di audizione e sarebbe incorsa in eccesso di potere.

(<sup>4</sup>) Decisione della Commissione 16 maggio 2007, che modifica la decisione 2004/432/CE relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 2088] (GU L 138, pag. 18).

#### Ricorso presentato il 9 luglio 2007 — Pathé Distribution SAS/EACEA

(Causa T-239/07)

(2007/C 211/80)

Lingua processuale: il francese

#### Parti

*Ricorrente:* Pathé Distribution SAS (Parigi, Francia) (Rappresentante: P. Deprez, avocat)

*Convenuta:* Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)

**Conclusioni della ricorrente**

- Stabilire che il contratto n. 2006-09120304D1021001FD1507 non è stato validamente risolto dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, ed è tuttora vigente;
- condannare la convenuta alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Col presente ricorso, basato su una clausola compromissoria, la ricorrente chiede la condanna della convenuta al pagamento di una somma corrispondente al saldo dovuto in esecuzione del contratto n. 2006-09120304D1021001FD1507 relativo al sostegno finanziario comunitario di un progetto di distribuzione videografica di un film, stipulato nell'ambito del programma MEDIA Plus adottato con decisione del Consiglio 20 dicembre 2000, 2000/821/CE <sup>(1)</sup>.

Il contratto è stato stipulato tra le parti il 27 giugno 2006, e la convenuta ha versato alla ricorrente un anticipo, in conformità al contratto stesso. L'8 maggio 2007 la convenuta ha inviato alla ricorrente una lettera di risoluzione del contratto stesso in quanto le spese effettive totali del progetto erano inferiori al budget previsto dello stesso e che non era stata fornita alcuna spiegazione scritta in occasione della presentazione della relazione finanziaria relativa al progetto, e chiedeva altresì il rimborso dell'anticipo già versato.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente afferma che la risoluzione del contratto ad opera della convenuta sarebbe irregolare ed infondata, in quanto non avrebbe rispettato i termini del contratto relativi alle modalità di risoluzione e, segnatamente, essa non avrebbe assegnato alla ricorrente un termine entro il quale presentare le proprie osservazioni quanto alla situazione di esecuzione del contratto. Secondo la ricorrente, il Tribunale dovrebbe stabilire che il contratto è quindi tuttora vigente.

Inoltre, essa contesta i motivi di risoluzione del contratto fatti valere dalla convenuta, cioè la mancata esecuzione dei suoi obblighi contrattuali.

<sup>(1)</sup> Decisione relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005) (GU L 336, pag. 82).

**Ricorso proposto il 4 luglio 2007 — Heineken Nederland e Heineken/Commissione**

(Causa T-240/07)

(2007/C 211/81)

Lingua processuale: olandese

**Parti**

*Ricorrenti:* Heineken Nederland BV e Heineken NV (rappresentanti: T. Ottervanger, advocaat, e M.A. de Jong, advocaat)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni delle ricorrenti**

- annullamento totale o parziale della decisione indirizzata alle ricorrenti;
- annullamento o riduzione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti;
- condanna della Commissione alle spese di causa.

**Motivi e principali argomenti**

Le ricorrenti impugnano la decisione della Commissione 18 aprile 2007, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 81 del trattato CE (caso COMP/B/2/37.766 — Mercato olandese della birra) con cui è stata inflitta un'ammenda alle ricorrenti.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti fanno valere innanzitutto un certo numero di motivi di ordine procedurale. In primo luogo le ricorrenti fanno valere una violazione del principio di buona amministrazione durante l'indagine e dell'art. 27 del regolamento n. 1/2003, in quanto la Commissione non ha consentito l'accesso alle memorie delle altre imprese. In secondo luogo le ricorrenti fanno valere che la Commissione non ha condotto un'indagine completa e imparziale. In terzo luogo le ricorrenti lamentano una violazione del principio di presunzione di innocenza a causa del comportamento del commissario per la concorrenza. In quarto luogo la Commissione avrebbe superato il termine ragionevole, per cui sarebbero stati violati i diritti della difesa delle ricorrenti.

Le ricorrenti fanno valere anche una violazione dell'articolo 81 CE. A tal riguardo le ricorrenti fanno valere in primo luogo una carente argomentazione, nonché una violazione della presunzione di innocenza e dell'obbligo di motivazione. In secondo luogo le ricorrenti contestano il fatto che vi siano accordi e/o pratiche concordate. In terzo luogo le ricorrenti fanno valere che la Commissione ha erroneamente determinato la durata dell'asserita violazione.

Le ricorrenti deducono inoltre un certo numero di censure relativamente alla determinazione dell'importo dell'ammenda. In primo luogo fanno valere una violazione dell'art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, un'erronea applicazione degli orientamenti sulle ammende, una violazione del principio di uguaglianza, una violazione del principio di certezza del diritto, una violazione del principio di proporzionalità e una violazione dell'obbligo di motivazione. Secondo le ricorrenti la Commissione ha erroneamente determinato la gravità della violazione, in particolare determinando erroneamente la natura della violazione, omettendo di prendere in considerazione l'impatto trascurabile sul mercato e valutando erroneamente il mercato geografico rilevante. La Commissione inoltre avrebbe erroneamente determinato l'importo di base per l'ammenda, il fattore moltiplicatore per l'effetto dissuasivo e la durata. Inoltre la Commissione avrebbe tenuto conto in maniera insufficiente delle circostanze attenuanti e la durata, impropriamente lunga, del procedimento amministrativo avrebbe comportato un'ammenda sproporzionatamente elevata, per cui nel frattempo il comportamento della Commissione relativamente all'ammontare dell'ammenda viene contestato.

Infine le ricorrenti sostengono che la riduzione dell'importo dell'ammenda applicata dalla Commissione a causa del procedimento amministrativo impropriamente lungo è sproporzionatamente bassa.

## Ricorso presentato il 10 luglio 2007 — Buzzi Unicem/Commissione

(Causa T-241/07)

(2007/C 211/82)

*Lingua processuale: l'italiano*

### Parti

*Ricorrente:* Buzzi Unicem SpA (rappresentanti: C. Vivani e M. Vellano, avvocati)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

### Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare la nullità della Decisione della Commissione del 15.5.2007 relativa al Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione dei gas a effetto serra notificato dall'Italia a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento e del Consiglio — per violazione del Trattato CE e dei principi e regole di diritto adottati in sua applicazione — nelle parti in cui impone la modifica al Piano nazionale di assegnazione

relativamente alla soppressione dell'ammissibilità delle misure di razionalizzazione che contemplano che il gestore possa mantenere una parte delle quote assegnate, in caso di «chiusure per processi di razionalizzazione delle produzioni» (art. 1, punto 4 e art. 2, punto 4 della Decisione).

— Condannare la Commissione al pagamento, a favore della Ricorrente, delle spese del presente giudizio.

### Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella presente causa ha definito come incompatibile con la Direttiva 2003/87 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, il Piano nazionale di assegnazione notificato dall'Italia con lettera del 15 dicembre 2006.

Il punto specificamente contestato riguarda l'eventualità che il gestore possa mantenere una parte delle quote assegnate, in caso di chiusura, per processi di razionalizzazione, degli impianti di produzione o di sezione degli stessi.

A sostegno delle proprie pretese, la ricorrente fa valere:

— che la Convenuta imposta erroneamente la propria censura in termini di «adeguamento di assegnazioni», escludendo la possibilità dei cosiddetti «aggiustamenti ex-post». A questo riguardo la ricorrente accetta che questo tipo di aggiustamenti stravolgerebbero il mercato e creerebbero incertezza per le imprese e che violerebbero il criterio n. 100 dell'Allegato III alla Direttiva sopra citata. Si tratta piuttosto, secondo la ricorrente, di evitare la perdita della titolarità delle quote oggetto di assegnazione, e quindi la perdita della capacità giuridica di disporre tramite utilizzazione in altri impianti. Si tratterebbe, in sostanza, di evitare un ostacolo alla libera organizzazione ed applicazione del diritto soggettivo di impresa, che sarebbe peraltro contrario ai principi di logicità, di proporzionalità e di tutela dell'ambiente e della concorrenza di cui agli articoli 5, 174 e 157 del Trattato CE.

— La decisione impugnata risulta peraltro contraddittoria rispetto alle premesse logiche su cui è basata. Viene precisato su questo punto che nel considerando n. 4 della decisione impugnata la stessa Commissione ammette che la Direttiva contempla la possibilità per gli Stati membri di apportare aggiustamenti, a condizione che l'effetto dell'aggiustamento non abbia portata retroattiva e che non produca pregiudizi sul funzionamento del sistema comunitario. Nel caso di specie, appunto, il gestore degli impianti in chiusura continuerebbe ad assistere e ad operare con gli altri impianti autorizzati. Sarebbe dunque possibile, a dire della stessa Commissione, un «aggiustamento della assegnazione».

— La Convenuta ha omesso di giustificare l'iter logico seguito per ritenere il meccanismo censurato incompatibile in quanto «ex-post adjustment».

— La violazione del principio di parità di trattamento, alla luce di quanto disposto nella decisione della Commissione di approvazione del Piano nazionale di assegnazione per il Regno Unito.

**Ricorso proposto il 6 luglio 2007 — Weiler/UAMI — CISQ (Q2WEB)**

(Causa T-242/07)

(2007/C 211/83)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Dieter Weiler (Pulheim, Germania) (rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard, T. Dolde e A. Renck)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* CISQ Federazione Certificazione Italiana Sistemi di Qualità Aziendali

**Conclusioni del ricorrente**

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 marzo 2007, R 893/2005-1, e
- condannare il convenuto alle spese, e, qualora vi sia una parte controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, condannare alle spese quest'ultima e il convenuto.

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità:* il marchio denominativo «Q2WEB» per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 38 e 42 (marchio comunitario n. 2418150)

*Titolare del marchio comunitario:* il ricorrente.

*Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario:* CISQ Federazione Certificazione Italiana Sistemi di Qualità Aziendali.

*Marchi del richiedente la dichiarazione di nullità:* il marchio denominativo «QWEB» per servizi della classe 42 (marchio comunitario n. 1772078), il marchio figurativo «QWEB» per servizi delle classi 35, 38 e 42 (marchio comunitario n. 1871201) e il marchio denominativo «QWEBMARK» per servizi delle classi 35, 38 e 42 (marchio comunitario n. 1771963).

*Decisione della divisione di annullamento:* marchio di cui trattasi dichiarato nullo.

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso.

*Motivi dedotti:* violazione del combinato disposto dell'art. 52, n. 1, lett. a) e dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 <sup>(1)</sup>, poiché i marchi in conflitto non presenterebbero somiglianze né visive né fonetiche né concettuali e i segni sarebbero sufficientemente differenti per escludere un rischio di confusione per il consumatore di riferimento.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

**Ricorso proposto l'11 luglio 2007 — Repubblica di Polonia/Commissione delle Comunità europee**

(Causa T-243/07)

(2007/C 211/84)

*Lingua processuale:* il polacco

**Parti**

*Ricorrente:* Repubblica di Polonia (rappresentante: E. Ośniecka-Tamecka, agente)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni della ricorrente**

- annullare la decisione della Commissione 4 maggio 2007, 2007/361 CE, relativa alla determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e delle conseguenze finanziarie della loro eliminazione in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia [C(2007) 1979 def.] <sup>(1)</sup>, nei limiti in cui essa riguarda la Polonia.
- condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

La decisione impugnata ha fissato i quantitativi di prodotti agricoli in libera pratica nel territorio della Polonia alla data dell'adesione all'Unione europea, che a giudizio della Commissione

hanno superato il livello delle scorte normali di tali prodotti ed ha addebitato su tale base alla Polonia «gli importi (...) per le spese di eliminazione dei (...) quantitativi [eccedentari]» di tali prodotti.

La ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione invocando due motivi a sostegno del suo ricorso: incompetenza della Commissione per l'adozione della decisione impugnata con violazione dell'allegato IV, cap. 4, n. 4 dell'Atto di adesione <sup>(2)</sup> nonché violazione del principio di proporzionalità.

Nella motivazione della prima censura la ricorrente ha fatto valere che la Commissione, adottando la decisione impugnata, ha oltrepassato la competenza risultante dall'allegato IV, cap. 4, n. 4 dell'Atto di adesione poiché la decisione modifica gli accordi sottoscritti nell'Atto di adesione introducendo sanzioni finanziarie non previste in tale atto. Inoltre la ricorrente asserisce che la decisione impugnata è contraria al principio stabilito nell'Atto di adesione conformemente al quale gli Stati membri devono provvedere all'effettiva eliminazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli che si trovavano in libera pratica sul loro territorio al momento dell'adesione.

Nel motivare la censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità, la ricorrente ha fatto valere che gli obiettivi perseguiti dalla decisione impugnata sono tra loro contraddittori e oltre a ciò non sono legalmente giustificati. Inoltre, secondo la ricorrente, la decisione impugnata non è lo strumento appropriato per liquidare le spese di eliminazione delle scorte eccedentarie. La ricorrente sostiene in pari tempo che la decisione impugnata contiene errori sostanziali nella determinazione degli importi delle scorte eccedentarie che si troverebbero in libera pratica sul territorio della Polonia, oltre a non aver preso in considerazione gli importi delle scorte eliminate dalla Polonia a proprie spese dopo l'adesione. Ad avviso della ricorrente la decisione impugnata ha posto a carico della Polonia le spese di eliminazione delle scorte che in realtà non sarebbero sostenute dalla Comunità, causando in tal modo un arricchimento senza causa della Comunità ai danni della Polonia. La ricorrente ha fatto valere anche che l'adozione della decisione impugnata non era un atto necessario data l'assenza di perturbazioni sui mercati agricoli per effetto dell'adesione della Polonia all'Unione europea nonché in considerazione del lungo lasso di tempo già trascorso dalla data dell'adesione. Secondo le asserzioni della ricorrente la decisione impugnata, anche se adottata sul fondamento dell'Atto di adesione, non realizza nessuno degli obiettivi da esso fissati nel settore agricolo.

<sup>(1)</sup> GU L 138, pag. 14.

<sup>(2)</sup> Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 38).

## Ricorso presentato il 13 luglio 2007 — Campo de Cartagena/Consiglio e Commissione

(Causa T-244/07)

(2007/C 211/85)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

### Parti

*Ricorrente:* S.A.T. «Campo de Cartagena» (Murcia, Spagna) (Rappresentante: avv. L. Ortiz Blanco)

*Convenuti:* Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

### Conclusioni della ricorrente

- accogliere il presente ricorso per il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 288 CE, dichiarando il diritto della ricorrente al risarcimento, da parte del Consiglio e della Commissione in solido, di una somma complessiva di EUR 288 238;
- condannare alle spese le istituzioni convenute.

### Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono i medesimi fatti valere nella causa T-217/07, Las Palmeras/Consiglio e Commissione.

## Ricorso presentato il 13 luglio 2007 — Virsa/Consiglio e Commissione

(Causa T-245/07)

(2007/C 211/86)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

### Parti

*Ricorrente:* Virsa, S. Coop. L. (Murcia, Spagna) (Rappresentante: avv. L. Ortiz Blanco)

*Convenuti:* Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni della ricorrente**

- accogliere il presente ricorso per il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 288 CE, dichiarando il diritto della ricorrente al risarcimento, da parte del Consiglio e della Commissione in solido, di una somma complessiva di EUR 1 655 410;
- condannare alle spese le istituzioni convenute.

**Motivi e principali argomenti**

I motivi e i principali argomenti sono i medesimi fatti valere nella causa T-217/07, Las Palmeras/Consiglio e Commissione.

**Ricorso presentato il 13 luglio 2007 — Coesagro/Consiglio e Commissione**

(Causa T-246/07)

(2007/C 211/87)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrente:* S. Coop. And. Ecijana de Servicios Agropecuarios (Coesagro) (Siviglia, Spagna) (Rappresentante: avv. L. Ortiz Blanco)

*Convenuti:* Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni della ricorrente**

- accogliere il presente ricorso per il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 288 CE, dichiarando il diritto della ricorrente al risarcimento, da parte del Consiglio e della Commissione in solido, di una somma complessiva di EUR 1 035 466;
- condannare alle spese le istituzioni convenute.

**Motivi e principali argomenti**

I motivi e i principali argomenti sono i medesimi fatti valere nella causa T-217/07, Las Palmeras/Consiglio e Commissione.

**Ricorso presentato l'11 luglio 2007 — Repubblica slovacca/Commissione**

(Causa T-247/07)

(2007/C 211/88)

*Lingua processuale: lo slovacco*

**Parti**

*Ricorrente:* Repubblica slovacca (Rappresentante: J. Čorba, agente)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni della ricorrente**

- dichiarare nulla la decisione impugnata nella parte che si riferisce alla ricorrente, oppure, nel caso in cui il Tribunale di primo grado lo ritenga necessario e opportuno, annullare interamente la decisione impugnata;
- condannare la convenuta alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 4 maggio 2007, C (2007) 1979 def., relativa alla determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e delle conseguenze finanziarie della loro eliminazione in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (<sup>1</sup>), nella versione risultante dalla rettifica del 25 maggio 2007. Con la decisione impugnata la Commissione ha stabilito i quantitativi di determinati tipi di frutta e di riso in libera pratica nel territorio della Repubblica slovacca alla data dell'adesione che risultano superiori a quella che può essere considerata una scorta normale di riporto al 1° maggio 2004. La Commissione ha del pari addebitato alla ricorrente l'importo di EUR 3 634 milioni per le spese di eliminazione dei medesimi quantitativi.

Nella motivazione del suo ricorso la ricorrente deduce che la convenuta non era competente ad adottare la decisione impugnata.

Oltre a ciò essa afferma che, anche nell'ipotesi in cui la convenuta fosse competente a determinare le scorte eccedentarie nel territorio della Repubblica slovacca e a porre a carico della ricorrente l'onere finanziario per tali presunte scorte eccedentarie, la Commissione ha violato il Trattato d'adesione (<sup>2</sup>), in quanto non ha agito in base al corretto fondamento normativo, vale a dire l'art. 41 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione (<sup>3</sup>).

La ricorrente sostiene inoltre che, non avendo dimostrato l'origine delle spese e delle altre perdite per la Comunità in conseguenza della mancata eliminazione delle scorte eccedenti della ricorrente e non avendo tempestivamente adottato una regolamentazione adeguata riguardo all'eliminazione delle scorte eccedenti dal mercato della ricorrente, al metodo per la determinazione delle scorte eccedenti e al metodo per calcolare l'onere finanziario della ricorrente, la convenuta ha violato con la decisione impugnata il Trattato relativo all'adesione e i principi generali del diritto di proporzionalità e di certezza del diritto.

La ricorrente afferma infine che vi è stata una violazione del fondamentale requisito procedurale di fornire una motivazione sufficiente.

<sup>(1)</sup> GU L 138, pag. 14.

<sup>(2)</sup> Trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 17).

<sup>(3)</sup> Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33).

## Ricorso presentato il 12 luglio 2007 — Repubblica ceca/Commissione

(Causa T-248/07)

(2007/C 211/89)

*Lingua processuale: il ceco*

### Parti

*Ricorrente:* Repubblica ceca (Rappresentante: T. Boček, agente)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

### Conclusioni della ricorrente

- annullare interamente la decisione impugnata;
- in subordine, annullare la decisione annullata nella parte che si riferisce alla Repubblica ceca;
- condannare la Commissione a restituire i fondi già versati;
- condannare la convenuta alle spese.

### Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 4 maggio 2007, C(2007) 1979 def., relativa alla determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e delle conseguenze finanziarie della loro eliminazione in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia <sup>(1)</sup>. Con tale decisione la Commissione ha stabilito i quantitativi di carne, frutta e riso in libera pratica nel territorio della Repubblica ceca alla data dell'adesione che risultano superiori a quella che può essere considerata una scorta normale di riporto al 1° maggio 2004. La Commissione ha del pari addebitato alla ricorrente l'importo di EUR 12 287 milioni per le spese di eliminazione dei medesimi quantitativi.

Nella motivazione del suo ricorso la ricorrente deduce che la Commissione ha oltrepassato i limiti della sua competenza e con ciò ha violato il punto 4, del capo 4, allegato IV, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione <sup>(2)</sup>, in quanto nella decisione impugnata, fondata su tale disposizione, essa ha stabilito gli importi che gli Stati membri devono versare al bilancio comunitario per l'intero quantitativo di scorte di prodotti agricoli.

La ricorrente afferma inoltre che anche laddove la Commissione fosse competente ad emanare la decisione impugnata in base al punto 4, del capo 4, allegato IV, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, con la sua adozione essa ha violato il principio di proporzionalità in quanto tale misura non era necessaria o opportuna rispetto allo scopo perseguito consistente nell'obbligo di eliminare le scorte superiori ai limiti.

La ricorrente adduce inoltre che la convenuta ha violato il punto 2, del capo 4, allegato IV, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, in combinato disposto con l'art. 10 CE, nonché i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, in quanto non ha precisato la nozione di scorta normale e ha adottato la decisione impugnata in modo non trasparente.

La ricorrente afferma poi che la Commissione ha violato il punto 2, del capo 4, allegato IV, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, in quanto la decisione impugnata non ha tenuto conto di tutti i fatti pertinenti.

Infine la ricorrente sostiene che la convenuta ha violato il punto 4, del capo 4, allegato IV, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione non motivando a sufficienza la sua decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 138, pag. 14.

<sup>(2)</sup> Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33).

**Ricorso presentato il 17 luglio 2007 — Sungro/Consiglio e Commissione****(Causa T-252/07)**

(2007/C 211/90)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti***Ricorrente:* Sungro, S.A. (Cordova, Spagna) (Rappresentante: avv. L. Ortiz Blanco)*Convenuti:* Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee**Conclusioni della ricorrente**

- accogliere il presente ricorso per il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 288 CE, dichiarando il diritto della ricorrente al risarcimento, da parte del Consiglio e della Commissione in solido, di una somma complessiva di EUR 37 188;
- condannare alle spese le istituzioni convenute.

**Motivi e principali argomenti**

I motivi e i principali argomenti sono i medesimi fatti valere nella causa T-217/07, Las Palmeras/Consiglio e Commissione.

**Ricorso presentato il 17 luglio 2007 — Desarrollo y Aplicaciones Fitotécnicas/Consiglio e Commissione****(Causa T-253/07)**

(2007/C 211/91)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti***Ricorrente:* Desarrollo y Aplicaciones Fitotécnicas, S.A. (Cordova, Spagna) (Rappresentante: avv. L. Ortiz Blanco)*Convenuti:* Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee**Conclusioni della ricorrente**

- accogliere il presente ricorso per il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 288 CE, dichiarando il diritto della ricorrente al risarcimento, da parte del Consiglio e della Commissione in solido, di una somma complessiva di EUR 1 116 667;
- condannare alle spese le istituzioni convenute.

**Motivi e principali argomenti**

I motivi e i principali argomenti sono i medesimi fatti valere nella causa T-217/07, Las Palmeras/Consiglio e Commissione.

**Ricorso presentato il 17 luglio 2007 — Pinzón/Consiglio e Commissione****(Causa T-254/07)**

(2007/C 211/92)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti***Ricorrente:* Agroquivir S. Coop. And. Agrícola y Ganadera de Pinzón (Rappresentante: avv. L. Ortiz Blanco)*Convenuti:* Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee**Conclusioni della ricorrente**

- accogliere il presente ricorso per il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 288 CE, dichiarando il diritto della ricorrente al risarcimento, da parte del Consiglio e della Commissione in solido, di una somma complessiva di EUR 1 298 861;
- condannare alle spese le istituzioni convenute.

**Motivi e principali argomenti**

I motivi e i principali argomenti sono i medesimi fatti valere nella causa T-217/07, Las Palmeras/Consiglio e Commissione.

**Ricorso presentato il 17 luglio 2007 — Algodonera de Palma/Consiglio e Commissione****(Causa T-255/07)**

(2007/C 211/93)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti***Ricorrente:* Algodonera de Palma, S.A. (Cordova, Spagna) (Rappresentante: avv. L. Ortiz Blanco)*Convenuti:* Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni della ricorrente**

- accogliere il presente ricorso per il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 288 CE, dichiarando il diritto della ricorrente al risarcimento, da parte del Consiglio e della Commissione in solido, di una somma complessiva di EUR 2 002 344;
- condannare alle spese le istituzioni convenute.

**Motivi e principali argomenti**

I motivi e i principali argomenti sono i medesimi fatti valere nella causa T-217/07, Las Palmeras/Consiglio e Commissione.

**Ricorso presentato il 16 luglio 2007 — People's Mojahedin Organisation of Iran/Consiglio****(Causa T-256/07)**

(2007/C 211/94)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

*Ricorrente:* People's Mojahedin Organisation of Iran (Auvers sur Oise, Francia) (Rappresentanti: avv. J. P. Spitzer e D. Vaughan, QC)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione del Consiglio 2007/445/CE per la parte in cui si applica alla ricorrente
- condannare il convenuto alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

La ricorrente chiede un parziale annullamento della decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE<sup>(1)</sup>, per la parte in cui essa mantiene la ricorrente nell'elenco delle persone, gruppi e entità ai quali si applica il congelamento di fondi e di altre risorse finanziarie.

A sostegno della sua domanda, la ricorrente fa valere che la decisione del Consiglio impugnata dovrebbe essere annullata perché il Consiglio ha continuato a basarsi sulla presenza del nome della ricorrente sull'elenco della decisione 2006/379/CE,

che dovrebbe essere stata annullata in seguito alla sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2006, causa T-228/02, Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Consiglio dell'Unione europea, Racc. pag. II-00000. Secondo la ricorrente, il Consiglio era tenuto a rimuovere il nome della ricorrente dalla detta lista.

La ricorrente sostiene inoltre che la decisione impugnata è stata adottata in violazione del suo diritto di essere sentita e senza una vera motivazione.

Secondo la ricorrente, poi, la decisione impugnata è stata adottata sulla base di elementi precedenti il 2001 e senza prendere in considerazione gli elementi successivi a tale anno prodotti dalla ricorrente.

La ricorrente sostiene infine che tutte le dette circostanze costituiscono un abuso o uno sviamento di potere.

<sup>(1)</sup> GU L 169, pag. 58.

**Ricorso proposto il 17 luglio 2007 — Francia/Commissione****(Causa T-257/07)**

(2007/C 211/95)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

*Ricorrente:* Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues, R. Loosli e A.-L. During, agenti)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni della ricorrente**

- annullare il punto 3, dell'allegato al regolamento (CE) della Commissione 26 giugno 2007, n. 727<sup>(1)</sup>, che modifica gli allegati I, III, VII e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili<sup>(2)</sup>, in quanto introduce, nel Capitolo A dell'allegato VII, i punti 2.3, lett. b), punto iii), 2.3, lett. d) e 4;
- in subordine, nell'ipotesi in cui il Tribunale consideri irricevibile tale domanda di annullamento parziale, annullare il regolamento n. 727/2007 nella sua integrità;
- condannare la Commissione alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento parziale, o in subordine, l'annullamento totale, del regolamento (CE) della Commissione 26 giugno 2007, n. 727, che autorizza misure meno coercitive di sorveglianza e di eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 999/2001.

A sostegno del proprio ricorso essa deduce che le disposizioni impugnate devono essere annullate per violazione del principio di precauzione, sia per quanto riguarda la valutazione che la gestione del rischio.

La ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe ignorato il principio di precauzione allo stadio della valutazione del rischio non prendendo in considerazione le incertezze scientifiche che, a suo avviso, sussistono con riguardo sia al rischio di trasmissibilità all'uomo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili diverse dalla encefalopatia spongiforme bovina, sia all'affidabilità dei test su cui la Commissione si era basata per l'adozione del regolamento impugnato.

Ad avviso della ricorrente, la Commissione avrebbe altresì ignorato il principio di precauzione allo stadio della gestione dei rischi in quanto le disposizioni impugnate non permetterebbero di circoscrivere il rischio e sarebbero addirittura suscettibili di aggravarlo. Essa ritiene, inoltre, che l'aggravamento del rischio causato dalle disposizioni impugnate non possa essere giustificato dal beneficio atteso.

<sup>(1)</sup> GU L 165, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU L 147, pag. 1.

**Ricorso presentato il 17 luglio 2007 — Campo de Alcalá del Río/Consiglio e Commissione**

(Causa T-258/07)

(2007/C 211/96)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrente:* S. Coop. And. de Productores del Campo de Alcalá del Río (Siviglia, Spagna) (Rappresentante: avv. L. Ortiz Blanco)

*Convenuti:* Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni della ricorrente**

- accogliere il presente ricorso per il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 288 CE, dichiarando il diritto della ricorrente al risarcimento, da parte del Consiglio e della Commissione in solido, di una somma complessiva di EUR 1 035 466;
- condannare alle spese le istituzioni convenute.

**Motivi e principali argomenti**

I motivi e i principali argomenti sono i medesimi fatti valere nella causa T-217/07, Las Palmeras/Consiglio e Commissione.

**Ricorso presentato il 17 luglio 2007 — Algusa Algodonera Utrerana/Consiglio e Commissione**

(Causa T-259/07)

(2007/C 211/97)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrente:* Algusa Algodonera Utrerana, S.A. (Siviglia, Spagna) (Rappresentante: avv. L. Ortiz Blanco)

*Convenuti:* Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni della ricorrente**

- accogliere il presente ricorso per il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 288 CE, dichiarando il diritto della ricorrente al risarcimento, da parte del Consiglio e della Commissione in solido, di una somma complessiva di EUR 721 355;
- condannare alle spese le istituzioni convenute.

**Motivi e principali argomenti**

I motivi e i principali argomenti sono i medesimi fatti valere nella causa T-217/07, Las Palmeras/Consiglio e Commissione.

**Ricorso presentato il 17 luglio 2007 — Las Marismas de Lebrija/Consiglio e Commissione**

(Causa T-260/07)

(2007/C 211/98)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrente:* Las Marismas de Lebrija, S. Coop. And. (Siviglia, Spagna) (Rappresentante: avv. L. Ortiz Blanco)

*Convenuti:* Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni della ricorrente**

— accogliere il presente ricorso per il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 288 CE, dichiarando il diritto della ricorrente al risarcimento, da parte del Consiglio e della Commissione in solido, di una somma complessiva di EUR 1 575 122;

— condannare alle spese le istituzioni convenute.

**Motivi e principali argomenti**

I motivi e i principali argomenti sono i medesimi fatti valere nella causa T-217/07, Las Palmeras/Consiglio e Commissione.

**Ricorso presentato il 13 luglio 2007 — Commissione/Banca di Roma**

(Causa T-261/07)

(2007/C 211/99)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Colabianchi, avvocato, F. Amato e M. Wilderspin, agenti)

*Convenuta:* Banca di Roma SpA

**Conclusioni della ricorrente**

— Condannare la S.p.a. Banca di Roma, con sede in Italia, Roma (00144), Viale Umberto Tupini n. 180, in persona del

legale rappresentante pro tempore, a dare esecuzione alla garanzia bancaria del 28.10.1989 in favore della Commissione europea;

— Per effetto, condannare la S.p.a. Banca di Roma, con sede legale in Italia, Roma (00144), Viale Umberto Tupini n. 180, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla Commissione europea, con sede in Belgio, Bruxelles (1039), Rue de la Loi n. 200, l'importo di euro 412 607,41, oltre interessi di euro 94,37 per giorno a decorrere dal 30 dicembre 2006 e fino al soddisfo, o nella diversa somma che risulterà di giustizia;

— Condannare la S.p. a. Banca di Roma, con sede legale in Italia, Roma (00144), Viale Umberto Tupini n. 180, in persona del legale rappresentante pro tempore, a sopportare integralmente le spese del presente procedimento e quelle della Commissione.

**Motivi e principali argomenti**

Il presente ricorso è promosso ai sensi dell'art. 238 del Trattato CE in base alla clausola compromissoria contenuta nella garanzia del 28 ottobre 1989 emessa dal Banco di Roma (ora denominato Banca di Roma) in favore della Commissione.

Con decisione C(89) 1241 del 2 agosto 1989 <sup>(1)</sup> la Commissione aveva inflitto ammende nei confronti di quattordici produttori di rete metallica elettrosaldata, tra cui la Ferriere Nord S.p.A., per aver preso parte ad accordi e pratiche concordate in violazione dell'art. 85 (ora art. 81), paragrafo 1, del Trattato CE; alla Ferriere Nord è stata inflitta un'ammenda di 320 000 ECU.

Ai sensi dell'art. 4 della decisione l'ammenda avrebbe dovuto essere pagata da Ferriere Nord entro tre mesi dalla data di notifica della decisione stessa, salvo la possibilità per la Ferriere Nord di fornire una garanzia bancaria, che coprisse il debito complessivo di capitale ed interessi.

Con raccomandata del 30 ottobre 1989, ricevuta il 7 novembre 1989, Ferriere Nord trasmetteva alla Commissione una lettera datata 26 ottobre 1989 con cui il Banco di Roma (oggi Banca di Roma) — Filiale di Udine, Italia, dichiarava alla Commissione di rendersi garante del pagamento da parte della Ferriere Nord tanto per l'ammenda di 320 000 ECU quanto per gli interessi, calcolati a decorrere dal 15 novembre 1989 fino alla data di effettivo pagamento.

Nella sentenza del 27 settembre 2006 resa nella causa T-153/04 <sup>(2)</sup>, il Tribunale ha dichiarato la prescrizione, ai sensi ex art. 4, n. 1, del regolamento n. 2988/74, del «potere della Commissione di dare esecuzione alla decisione» Rete metallica elettrosaldata (punti 53 e 58 sentenza T-153/04).

Tuttavia, a parere della ricorrente, tale sentenza non ha influenza sulla garanzia rilasciata dalla Banca di Roma poiché, in virtù dell'autonomia di detta garanzia, ai sensi del diritto italiano (che è il diritto applicabile alla fattispecie), la Banca di Roma è tenuta a dare esecuzione alla medesima a seguito di semplice richiesta della Commissione, senza potere opporre a quest'ultima alcuna delle eccezioni eventualmente opponibili da Ferriere Nord.

<sup>(1)</sup> GU 1989 L 260, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Non ancora pubblicata nella Raccolta.

## Ricorso proposto il 13 luglio 2007 — Lituania/Commissione

(Causa T-262/07)

(2007/C 211/100)

Lingua processuale: il lituano

### Parti

Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriauciūnas e E. Matulionytė)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

### Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione 4 maggio 2007, C(2007) 1979, fin. <sup>(1)</sup> o, in alternativa, annullare la decisione nella parte in cui è rivolta alla Repubblica di Lituania;
- condannare la convenuta alle spese.

### Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata fissa i quantitativi di prodotti agricoli in libera pratica nel territorio dei nuovi Stati membri alla data dell'adesione che risultano superiori a quella che può essere considerata una scorta normale di riporto al 1° maggio 2004 e gli importi addebitati ai nuovi Stati membri per le spese di eliminazione dei medesimi quantitativi.

La ricorrente ritiene illegittima tale decisione e fa valere quattro motivi a sostegno del suo ricorso.

#### 1. Difetto di competenza

Secondo la ricorrente, il n. 4 del Capitolo IV dell'allegato IV all'Atto di adesione non conferisce alla Commissione il potere di imporre allo Stato membro pagamenti al bilancio comunitario in forma di penalità, in particolare qualora essa non abbia provato che la Comunità ha dovuto sopportare spese per eliminare le scorte eccedentarie; inoltre, la Commissione ha oltrepas-

sato il termine di tre anni per adottare la decisione ai sensi dell'art. 41 dell'Atto di adesione, l'unica base legale appropriata per la detta decisione.

#### 2. Violazione del diritto comunitario

*Violazione del principio di certezza del diritto:* la decisione impugnata viola il principio di certezza del diritto in quanto la metodologia ed i criteri impiegati per calcolare le scorte eccedentarie non erano note al momento della determinazione delle scorte nella fase dell'adesione, il che avrebbe consentito agli Stati membri di prevenire la formazione di scorte eccedentarie o di eliminarle a spese degli operatori responsabili. Inoltre, la decisione impugnata fissa criteri diversi ed estende l'elenco dei prodotti interessati rispetto all'art. 4 del regolamento n. 1972/2003, ai sensi del quale gli Stati sorvegliano la formazione di scorte eccedentarie.

*Violazione del principio di non discriminazione:* a differenza del regolamento (CE) della Commissione n. 144/97 sulle scorte eccedentarie di prodotti agricoli in Austria, Svezia e Finlandia, la decisione impugnata ha preso in considerazione non solo prodotti ai quali erano garantite restituzioni alle esportazioni o erano applicate misure di intervento, bensì anche scorte di altri prodotti. Il principio è stato quindi violato trattando le diverse situazioni dei nuovi Stati membri nello stesso modo e omettendo, senza giustificazione, di considerare le specifiche circostanze in cui si sono formate le dette scorte.

*Violazione del principio di buona amministrazione e del principio di trasparenza:* la decisione impugnata non chiarisce comprensibilmente i criteri adottati per il calcolo dei pagamenti e, inoltre, tale criteri cambiano continuamente. Pertanto, sebbene gli stessi Stati membri abbiano considerato le scorte conformemente alle misure comunitarie, la Commissione, senza dare giustificazione circa il carattere inappropriato di tale valutazione e senza contestarla, ha proceduto ad una diversa valutazione delle stesse scorte sulla base dei propri criteri.

*Violazione delle disposizioni dell'Atto di adesione:* in primo luogo, la decisione non è uno strumento appropriato per realizzare gli obiettivi dell'eliminazione delle scorte eccedentarie previsti dal n. 2 del Capitolo IV dell'Allegato IV dell'Atto di adesione, in particolare perché non si è neanche tentato, nella decisione, di collegare le penalità irrogate alla spesa effettivamente sostenuta dalla Comunità per eliminare le scorte. In secondo luogo, la decisione è stata adottata dopo lo scadere del periodo, fissato all'art. 41 dell'Atto di adesione, di tre anni dalla data dell'adesione durante il quale la Commissione poteva adottare misure transitorie.

#### 3. Insufficiente motivazione

Secondo la ricorrente, la decisione impugnata ha una motivazione insufficiente o ne è del tutto priva; in particolare essa non mostra se, e in quale misura, la Comunità europea abbia effettivamente sostenuto spese dovute all'eliminazione delle scorte eccedentarie fatte valere, spese che dovrebbero essere sopportate dagli Stati membri.

#### 4. Errori manifesti di valutazione

La ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errori manifesti di valutazione, in primo luogo, avendo selezionato un metodo a livello macroeconomico e non avendo valutato le scorte effettivamente presenti negli Stati membri e, in secondo luogo, non avendo preso in considerazione, al momento di valutare gli argomenti specifici della parti, le particolari circostanze oggettive presenti in Lituania che hanno fatto aumentare le scorte nel settore del latte.

(<sup>1</sup>) Decisione della Commissione 4 maggio 2007, 2007/361/CE, relativa alla determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e delle conseguenze finanziarie della loro eliminazione in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 138, pag. 14).

#### Ricorso presentato il 9 luglio 2007 — Air One/Commissione

(Causa T-266/07)

(2007/C 211/101)

*Lingua processuale: l'italiano*

#### Parti

*Ricorrente:* Air One SpA (rappresentanti: M. Merola e P. Ziotti, avvocati)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

#### Conclusioni della ricorrente

- Annullare la Decisione della Commissione C(2007) 1712 del 23 aprile 2007 sull'imposizione degli oneri di servizio pubblico su talune rotte in provenienza e destinazione della Sardegna, nella parte in cui impone al Governo italiano di ammettere all'esercizio delle rotte tra la Sardegna ed il continente tutti i vettori aerei che accettino i relativi obblighi di servizio pubblico (OSP), a prescindere dal fatto che la loro accettazione intervenga prima o dopo il termine di trenta giorni previsto dalla normativa nazionale (art. 1 lett. a) della Decisione);
- Condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio.

#### Motivi e principali argomenti

La Ricorrente chiede l'annullamento ex art. 230, quarto comma, CE dell'art. 1 lett. a) della Decisione della Commissione C(2007) 1712 del 23 aprile 2007 sull'imposizione degli oneri di servizio

pubblico su talune rotte in provenienza e destinazione della Sardegna, emanata ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento n. 2408/92 del Consiglio sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie.

A sostegno delle sue conclusioni, la Ricorrente fa valere il seguente motivo d'impugnazione:

- Errore manifesto di apprezzamento ed illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Ricorrente sostiene anzitutto che la Commissione — imponendo al Governo italiano di ammettere tutti i vettori aerei che intendano rispettare gli OSP ad operare le rotte interessate, a prescindere dal momento in cui questi hanno notificato la loro intenzione di iniziare a prestare i loro servizi e dalla data in cui è stata trasmessa tale notifica, e cioè entro o dopo il termine di trenta giorni previsto dalla normativa nazionale — ha erroneamente valutato il regime posto in essere dal citato Governo alla luce della ratio e delle finalità della pertinente disciplina comunitaria. In particolare, la Ricorrente deduce che l'art. 4 del Reg. n. 2408/92 obbliga gli Stati membri a realizzare l'obiettivo di continuità territoriale tramite modalità d'imposizione di OSP che, pur rappresentando una deroga al principio del libero accesso dei vettori comunitari alle rotte intracomunitarie, siano tuttavia rispettose del principio di proporzionalità e limitino dunque il più possibile i casi di concessione di diritti esclusivi e/o compensazioni finanziarie. A parere del Ricorrente, il Governo italiano ha realizzato pienamente lo spirito della normativa comunitaria, atteso che l'apposizione di un termine perentorio nella «prima fase» della procedura di imposizione di OSP:
  - incentiva la presentazione delle offerte da parte dei vettori e l'assegnazione dei relativi OSP da parte dello Stato nel corso della medesima «prima fase», e
  - limita la possibilità di passare alla «seconda fase» in cui il Governo sarebbe obbligato a concedere, tramite gara, un diritto esclusivo, con possibilità di farsi carico della relativa compensazione finanziaria.
- Sarebbe del resto evidente che — contrariamente a quanto affermato in modo implicito dalla Commissione — la concorrenza tra vettori aerei sulle rotte gravate da OSP non può svolgersi nello stesso modo in cui essa si volge sulle rotte libere da tali oneri. Ciò in quanto il presupposto dei regimi di OSP è che le rotte interessate siano caratterizzate da problemi di remuneratività, al punto che nessun vettore sceglierebbe di servirle, in modo conforme all'interesse pubblico, in normali condizioni di mercato: sicché è necessario porre in essere dei meccanismi di salvaguardia a favore dei vettori virtuosi e diligenti.
- La ricorrente deduce, inoltre, il carattere discriminatorio dello scenario normativo prescritto dalla Commissione, atteso che l'eliminazione del termine perentorio per l'accettazione di OSP in «prima fase» avvantaggerebbe principalmente i vettori dotati di notevole potere di mercato, permettendo loro di candidarsi per le rotte OSP dopo la scadenza del termine, laddove si siano presentati concorrenti, al fine precipuo di sottrarre a questi ultimi quote di mercato.

— Infine, ad avviso della Ricorrente, il ragionamento della Commissione è viziato da errori di diritto per ciò che attiene alle caratteristiche della procedura per l'imposizione di OSP. A tal proposito, la Ricorrente sostiene che l'applicazione di un termine non perentorio avrebbe l'effetto di prolungare sine die la «prima fase» della stessa procedura, il che è illogico, nonché in contrasto con l'affermazione della stessa Commissione secondo cui la procedura per l'imposizione di OSP, pur essendo unica, è composta di due fasi.

### Ricorso proposto il 23 luglio 2007 — Martin/Parlamento

(Causa T-276/07)

(2007/C 211/102)

*Lingua processuale: il francese*

#### Parti

*Ricorrente:* Hans-Peter Martin (Vienna, Austria) (rappresentante: É. Boigelot, avocat)

*Convenuto:* Parlamento europeo

#### Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione del segretario generale del Parlamento europeo 10 maggio 2007, notificata il 14 maggio 2007, che stabilisce che una certa somma è stata ingiustificatamente pagata al ricorrente e che, conformemente all'art. 27, n. 3 della regolamentazione concernente le spese e indennità dei deputati al Parlamento europeo, tale somma deve essere recuperata a carico del ricorrente;
- ove occorra, annullare la decisione del direttore generale della Direzione generale Finanze del Parlamento europeo 13 giugno 2007, adottata in esecuzione della citata decisione 10 maggio 2007, e che intima al ricorrente di pagare i summenzionati importi o di presentare al Parlamento un piano scritto di liquidazione per l'approvazione entro trenta giorni da tale decisione;
- annullare, ove occorra, e se del caso, tutte le decisioni di esecuzione delle decisioni che precedono, e che saranno prese nel corso del procedimento;
- condannare, in ogni caso, il convenuto alle spese del procedimento.

#### Motivi e principali argomenti

A seguito di un'indagine relativa alle indennità di segretario concesso al ricorrente nella sua qualità di membro del Parla-

mento europeo, l'OLAF ha elaborato un rapporto che constatava alcune irregolarità. Sulla base di tale rapporto, il segretario generale del Parlamento ha adottato la decisione impugnata 10 maggio 2007, con la quale ha deciso che gli importi indebitamente versati al ricorrente devono essere rimborsati da quest'ultimo in applicazione dell'art. 27, n. 3 della regolamentazione concernente le spese e indennità dei deputati al Parlamento europeo.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

Il primo motivo è relativo all'applicazione non corretta ed inesatta della regolamentazione concernente le spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo e, in particolare, degli artt. 14 e 27, n. 3.

Il secondo motivo concerne un errore di valutazione con riguardo alla pertinenza dei documenti giustificativi forniti dal ricorrente.

Inoltre, il ricorrente invoca un motivo relativo alla violazione del regolamento del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(1)</sup> e alla violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione.

Infine, il ricorrente solleva un motivo relativo alla violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa.

<sup>(1)</sup> GU L 248, pag. 1.

### Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 18 luglio 2007 avverso l'ordinanza dell'11 maggio 2007 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-2/06, Luigi Marcuccio/Commissione

(Causa T-278/07 P)

(2007/C 211/103)

*Lingua processuale: l'italiano*

#### Parti

*Ricorrente:* Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni del ricorrente**

- in ogni caso, annullare in toto l'Ordinanza impugnata;
- in via principale, accogliere le conclusioni formulate dall'attore nel primo grado di giudizio della causa de qua);
- condannare la convenuta alla rifusione in favore dell'attore di tutte le spese onorari e diritti di procedura da quest'ultimo sopportati ed inerenti questo ricorso d'appello;
- in via subordinata, rinviare la causa de qua al Tribunale della funzione pubblica perché statuisca nuovamente in merito alla medesima.

**Motivi e principali argomenti**

La presente impugnazione si rivolge contro l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica, emessa in data 11 maggio 2007 nella causa F-2/06 Marcuccio/Commissione, che ha respinto come irricevibile il ricorso introdotto dall'attore.

A sostegno delle sue pretese il ricorrente fa valere:

- che il Tribunale della funzione pubblica ha snaturato e travisato i fatti e le affermazioni del ricorrente negli scritti della causa a qua. Viene sottolineato in particolare a questo riguardo che l'esistenza materiale della decisione controversa nella causa de qua si evince senza ombra di dubbio anche dal testo della nota della Convenuta datata 29 luglio 2005, che prevede la possibilità di riaprire in qualsiasi momento un fascicolo archiviato. Il riferimento a questa possibilità non lascerebbe dubbio alcuno quanto al fatto che non solo la decisione controversa nella causa di qua era stata effettivamente emessa, ma altresì che essa era stata addirittura effettivamente eseguita;
- che erra in diritto il giudice che emana un'ordinanza di irricevibilità manifesta di un ricorso, a fortiori per un motivo di ordine pubblico quale l'inesistenza di un atto arrecante pregiudizio nel caso di un ricorso per annullamento, a seguito di un tentativo di composizione amichevole (il tentativo), tanto più in assenza di una specifica e puntuale motivazione sul punto.
- Il ricorrente è stato irrimediabilmente leso nel suo diritto alla difesa in quanto, non essendo stato informato della prosecuzione della causa, non ha potuto fare alcunché per meglio difendere le proprie ragioni. Si afferma su questo punto che alla nota del Tribunale della funzione pubblica con la quale comunicava al ricorrente l'esperimento, non ha fatto seguito però alcuna comunicazione, né in forma scritta né in nessun'altra forma, inerente la prosecuzione della causa né, tanto meno, l'esito del tentativo. Inoltre, il Tribunale della funzione pubblica ha emanato l'ordinanza impugnata addirittura più di sei mesi dopo l'esperimento. *Ad abundantiam*, nell'ordinanza non vi è menzione del tentativo.

- Infine, il ricorrente fa valere un difetto assoluto di motivazione dell'ordinanza impugnata, nonché l'errata e falsa applicazione della nozione di decisione arrecante pregiudizio.

**Ricorso proposto il 23 luglio 2007 — Francia/Commissione**

(Causa T-279/07)

(2007/C 211/104)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

*Ricorrente:* Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues, L. Butel, e S. Ramet, agenti)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni della ricorrente**

- annullare la decisione impugnata;
- condannare la Commissione alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 10 maggio 2007, C(2007) 2110 def., che dichiara incompatibili con l'art. 86, n. 1, CE, in combinato disposto con gli artt. 43 e 49 CE, le disposizioni del Codice monetario e finanziario francese che riservano a favore di tre enti creditizi, la Banque Postale, le Caisses d'Epargne et de Prevoyance e il Crédit Mutuel, diritti speciali per la distribuzione di «libretti A» e «libretti blu».

A sostegno del suo ricorso, essa deduce cinque motivi.

Il primo motivo deduce la violazione dei diritti della difesa e la mancata osservanza del principio del contraddittorio.

In secondo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nel considerare che i diritti speciali in esame costituivano un ostacolo alla libertà di stabilimento e, di conseguenza, erano incompatibili con l'art. 43 CE, senza aver dimostrato che tali diritti non erano necessari e proporzionati rispetto alle ragioni imperative di interesse generale costituite da obiettivi di accesso all'alloggio e di accessibilità dei servizi bancari.

Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nell'applicazione della terza condizione di cui all'art. 86, n. 2, CE, considerando che il servizio di interesse economico generale di accessibilità al settore bancario riguarda esclusivamente le persone che hanno particolari difficoltà di accesso ai servizi bancari essenziali. Essa fa valere che la Commissione avrebbe oltrepassando i limiti della propria competenza di controllo sulla definizione di un servizio d'interesse economico generale e, ad ogni modo, avrebbe accolto una definizione troppo restrittiva della missione di accessibilità al settore bancario. Ad avviso della ricorrente, la Commissione avrebbe altresì commesso un errore manifesto di valutazione nell'applicazione della seconda condizione di cui all'art. 86, n. 2, CE relativa all'obbligo di conferire il servizio tramite un atto di pubblico imperio nonché nell'applicazione della quarta e quinta condizione posta dal detto articolo. Essa sostiene che la Commissione sarebbe incorsa in un errore nel calcolo dell'impatto sulle finanze pubbliche dell'eliminazione dei diritti speciali e che avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nell'applicazione del principio di proporzionalità considerando che esistono misure meno restrittive per la libertà di stabilimento rispetto alla concessione di diritti speciali al fine di assicurare un finanziamento equilibrato dei servizi di interesse economico generale di accessibilità al settore bancario e di finanziamento dell'edilizia sociale.

Con il suo quarto motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione nel considerare i diritti speciali in esame incompatibili con l'art. 49 CE.

Il quinto motivo invocato dalla ricorrente deduce la carenza di motivazione della decisione impugnata.

---

**Ricorso proposto il 24 luglio 2007 dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 22 maggio 2007, causa F-97/06, López Teruel/UAMI**

(Causa T-284/07 P)

(2007/C 211/105)

*Lingua processuale: il francese*

#### Parti

*Ricorrente:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentanti: I. de Medrano Caballero e E. Maurage, agenti)

*Altra parte nel procedimento:* Adelaida López Teruel (Guadalajara, Spagna)

#### Conclusioni della ricorrente

- annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 22 maggio 2007 pronunciata nella causa F-97/06;
- decidere sulle spese secondo diritto.

#### Motivi e principali argomenti

Con la sentenza 22 maggio 2007 di cui si chiede l'annullamento nell'ambito del presente ricorso d'impugnazione, il Tribunale della funzione pubblica (TFP) ha annullato la decisione dell'UAMI 6 ottobre 2005 che respinge la richiesta della sig.ra López Teruel di istituire una commissione di invalidità.

A sostegno dell'istanza di annullamento della detta sentenza l'UAMI deduce tre motivi.

Il primo motivo attiene alla violazione delle disposizioni statutarie relative alla convocazione di una commissione di invalidità, in quanto il TFP avrebbe assimilato i requisiti per beneficiare della pensione di invalidità a quelli per la convocazione di una commissione di invalidità. La parte che ha proposto l'impugnazione contesta altresì che l'autorità che ha il potere di nomina (APN) abbia competenza a convocare una commissione del genere e sostiene che la sentenza del TFP sarebbe quindi viziata da un errore di interpretazione.

Il secondo motivo attiene alla violazione dell'art. 90 dello Statuto e a un errore di diritto quanto alla determinazione della decisione contestata, in quanto il TFP ha considerato la decisione 6 ottobre 2005 come unico atto di censura, trattando come atto confermativo la decisione dell'UAMI di risposta al reclamo presentato contro di essa.

In terzo luogo, l'UAMI sostiene che il TFP avrebbe manifestamente snaturato fatti e elementi di prova in quanto esso ha dichiarato che l'UAMI si è basato, nella sua decisione, sulle conclusioni dell'arbitrato medico emesso il 18 ottobre 2005.

---

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2007 — Total/OHMI — Peterson (Beverly Hills Formula TOTAL PROTECTION)**

(Causa T-326/06) <sup>(1)</sup>

(2007/C 211/106)

*Lingua processuale: l'inglese*

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

---

<sup>(1)</sup> GU C 326 del 30.12.2006.

# TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 11 luglio 2007 — B/Commissione**

(Causa F-7/06) <sup>(1)</sup>

**(Pubblico impiego — Dipendenti — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Condizioni previste all'art. 4, n. 1, dell'allegato VII dello Statuto)**

(2007/C 211/107)

*Lingua processuale: il francese*

## **Parti**

*Ricorrente:* B (Bruxelles, Belgio) (Rappresentanti: inizialmente avv. ti S. Rodrigues e A. Jaume, poi avv. ti S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

## **Oggetto della causa**

Pubblico impiego — Annullamento della decisione dell'APN 10 ottobre 2005, di rigetto del reclamo della ricorrente, adottata insieme alla decisione dell'APN 26 aprile 2005 con cui viene rifiutato alla ricorrente il beneficio dell'indennità di dislocazione

## **Dispositivo della sentenza**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 96 del 22.4.2006, pag. 35.

**Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 12 luglio 2007 — Continolo/Commissione**

(Causa F-143/06) <sup>(1)</sup>

**(Pubblico impiego — Dipendenti — Pensioni — Trasferimento dei diritti pensionistici — Irricevibilità manifesta)**

(2007/C 211/108)

*Lingua processuale: il francese*

## **Parti**

*Ricorrente:* Donato Continolo (Duino-Aurisina, Italia) (Rappresentanti: avv. ti S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz e R. Albelice)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: D. Martin e M. Velardo, agenti)

## **Oggetto della causa**

Pubblico impiego — Annullamento della decisione della Commissione che concede e liquida i diritti a pensione del ricorrente in quanto tale decisione non ha riconosciuto interamente ai fini della pensione il periodo che egli ha trascorso in aspettativa per motivi personali dall'11 giugno 1981 al 1° marzo 1983

## **Dispositivo dell'ordinanza**

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 20 del 27.1.2007, pag. 41.